CONSULTA TERRITORIO E AMBIENTE DEL COMUNE DI PIACENZA

Al Sindaco
e
all'Assessore all'Urbanistica
dell'Amministrazione comunale di Piacenza

OGGETTO: OSSERVAZIONI al PSC E al RUE di PIACENZA, ***adottati dal CONSIGLIO COMUNALE il 15/04/2014***

Comune di Piacenza
Ufficio Protocollo Generale
- 1 OTT. 2014
DATA DI ARRIVO ore .....

Per la consulta Territorio e Ambiente
Il Vice Coordinatore ANNA LALATTA

Introduzione alle osservazioni raccolte e condivise all'interno della Consulta Ambiente e Territorio

Occorre innanzitutto premettere che la Consulta non può esprimere un parere netto sul PSC adottato dal Comune di Piacenza; un Piano di notevole complessità e dimensione, sotto il profilo dei contenuti e delle norme, che non è stato facile valutare da parte della cittadinanza e delle associazioni.

Un Piano che, pur essendo stato oggetto di alcuni doverosi passaggi "partecipativi" nel corso degli anni, spesso sollecitati, è stato caratterizzato dal vizio di fondo di non essere stato originato da un confronto preliminare con la cittadinanza, per verificarne i bisogni e le aspettative.

Il confronto modesto ex post, per quanto facilitato dall'ausilio delle moderne tecnologie, lascia inevitabilmente il sapore amaro e freddo del distacco e della separatezza fra amministratori, tecnici e cittadini.

Detto questo va precisato che le osservazioni raccolte dalla Consulta riflettono alcune considerazioni via via elaborate dalle varie associazioni, in base alle competenze che ciascuna di esse ha maturato prima e dopo l'adozione del Piano. Considerazioni che sono condivise durante alcuni incontri, anche tenuto conto delle difficoltà determinate dalla coincidenza con il periodo estivo.

Di seguito vengono sintetizzate per punti alcune delle osservazioni dettagliatamente sviluppate nella documentazione allegata.

1) Il PSC di Piacenza recita, con una certa enfasi, il proposito di "NON CONSUMARE SUOLO". Proposito del tutto condivisibile, sia per lo straordinario impatto ambientale che la cementificazione ha prodotto in Italia negli ultimi decenni, sia per la drammatica crisi che bolla speculativa degli anni passati ha prodotto nel settore delle costruzioni. Tuttavia tale principio risulta nei fatti contraddetto dalla **politica pianificatoria assunta dai Comuni di cintura del capoluogo**, di cui di seguito si riportano i dati di sintesi, esclusi quelli al momento non ancora disponibili del PSC di Pontenure e di Rottofreno.

COMUNI CON PSC APPROVATO	*Territorio urbanizzabile a prevalente destinazione residenziale (mq)*	*Territorio urbanizzabile a prevalente destinazione produttiva (mq)*	*stima incremento residenti (ab)*	*Anno APPROVAZIONE*	*Scenario temporale PSC (anni)*
GAZZOLA	483.000	230.000	524	2012	15
GOSSOLENGO	349.532	165.638	2.183	2013	20
GRAGNANO TREBBIENSE	819.000	582.000	2.250	2009	20
TOTALE A	**1.651.532**	**977.638**	**4.957**		

COMUNI CON PSC ADOTTATO	*Territorio urbanizzabile a prevalente destinazione residenziale (mq)*	*Territorio urbanizzabile a prevalente destinazione produttiva (mq)*	*stima incremento residenti (ab)*	*anno ADOZIONE*	*Scenario temporale PSC (anni)*
CALENDASCO	286.165	370.590	1.547	2012	non definito
PODENZANO	951.000	685.000	5.034	2012	20
SAN GIORGIO PIACENTINO	733.980	243.222	4.296	2009	25
TOTALE B	**1.971.145**	**1.298.812**	**10.877**		

				A + B mq
TOTALE A + B	**3.622.677**	**2.276.450**	**15.834**	**5.899.127**

Comuni di prima cintura: escluso Piacenza, Rottofreno, Pontenure

I dati dei PSC prevedono una superficie territoriale urbanizzabile di quasi 6 milioni di mq, con prevedibili effetti sulla mobilità, gestione della risorsa idropotabile, depurazione delle acque, gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, regimazione delle acque in situazione di precipitazioni estreme, inquinamento atmosferico, dotazioni ecologiche, gestione dei servizi formativi e di assistenza sanitaria, ecc., che difficilmente potranno essere affrontati e risolti con una pianificazione strattamente comunale. Da un punto di vista amministrativo il Comune di Piacenza può permettersi di ignorare la pianificazione dei Comuni vicini, ma sul piano sostanziale - soprattutto nella situazione di estrema incertezza dovuta al probabile venir meno della funzione di coordinamento da parte dell'amministrazione provinciale - la mancata risposta ad una sollecitazione espressa da più parti (e in particolare da Legambiente) circa la **necessità di una integrazione con la pianificazione del sistema dei Comuni limitrofi,** può tradursi in una mancanza grave, con riflessi negativi sulla gestione del territorio e della qualità della vita di migliaia di cittadini.

2) La "promessa" di NON CONSUMO di SUOLO viene altresì contraddetta dalla **decisione di confermare le previsioni edificatorie connesse ai 7 PUA del PRG vigente**, non ancora attuati; approssimativamente il 15 % delle aree complessive pianificate dal PRG approvato nel 2001. Tale decisione, spiegata con la motivazione di non incorrere in eventuali contenziosi verso i titolari dei cosiddetti "diritti acquisiti", contrasta in realtà con diversi dispositivi espressi dalla Magistratura e in particolare con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6656/2012 che stabilisce inequivocabilmente l'inconsistenza dei diritti edificatori qualora l'amministrazione sia in grado di dimostrare il venir meno del fabbisogno precedentemente pianificato. Come dimostrano inconfutabilmente i dati relativi alle migliaia di immobili inutilizzati, ricavabili dal quadro conoscitivo del PSC e dettagliatamente interpretati dalle osservazioni di Legambiente. Il Consiglio di Stato afferma (paragrafo 5.1) che " la nozione di naturale vocazione edificatoria postula la preesistenza di una edificabilità di fatto, cioè può essere attribuita solo a un terreno già edificato, ed è quindi un concetto impiegato propriamente nelle sole vicende espropriative, stante la sottoposizione di ogni attività edilizia alle scelte pianificatorie dell'amministrazione. Non ha quindi alcun senso parlare di "vocazione edificatoria" di un suolo riferendosi a precedenti previsioni urbanistiche, legittimamente modificate, e nemmeno a situazioni di fatto diverse dalla già avvenuta edificazione".

3) Si prevede inoltre la possibilità di una considerevole espansione del **comparto produttivo a Borghetto** nonostante la crisi economica in atto, la presenza di un notevole stock di immobili destinati all'attività produttiva ancora invenduto e inutilizzato, e nonostante la consapevolezza ormai diffusa che la crisi economica e occupazionale non è certo originata dalla mancanza di "aree disponibili e attrattive" (refrain ormai sbiadito) ma da cause di carattere strutturale e anche da errori di strategia e di politica industriale degli anni passati.

4) In sostanza l'eccessivo dimensionamento del Piano deriva non solo dalla mancata considerazione delle disponibilità di immobili non utilizzati ma anche dalle previsioni di crescita della popolazione del tutto smentite dall'evoluzione demografica naturale e immigratoria, precisamente fotografata dai dati dell'ultimo Censimento ISTAT del 2011.

5) Il mancato coinvolgimento della cittadinanza nella fase di impostazione del Piano ha impedito di svolgere un attento e doveroso **monitoraggio del rispetto delle Convenzioni urbanistiche** stipulate in passato. Tali Convenzioni hanno lo scopo di precisare gli impegni assunti dagli operatori privati in cambio dei benefici derivanti dalle autorizzazioni edificatorie. Sono gli atti attraverso i quali si

definiscono i cosiddetti "interessi collettivi", in parte definiti da standard di legge, in parte derivanti da una contrattazione espressa dalle parti in relazioni al contesto specifico locale. Un monitoraggio del rispetto delle convenzioni registrate e non ancora attuate (i casi più eclatanti sono Borgo Faxhall e il comparto della logistica, ma ne esistono molti altri…) avrebbe consentito di individuare i punti deboli della filiera amministrativa e tecnica e di porvi rimedio, adottando procedure e normative più rispettose dell'interesse collettivo.

6) **Le aree militari** rappresentano un pezzo importante della storia della città ma anche un'opportunità di sviluppo della qualità urbana che poche altre realtà italiane possono vantare. Pur considerando le lentezze burocratiche e le difficoltà di dialogo con le autorità militari accumulate nei decenni passati, dal PSC in approvazione non risulta sufficiente coraggio soprattutto in merito ad alcuni comparti strategici e in particolare all'area della Pertite, nonostante un referendum cittadino abbia nettamente definito la volontà popolare, che purtroppo non si è ancora tradotta in una determinazione chiara e definitiva attraverso una Varianti dello strumento urbanistico vigente (vedi osservazione del Comitato del Parco della Pertite).

7) Il "Piano Strategico del Verde", elaborato volontariamente anni fa da alcuni professionisti piacentini, in collaborazione con le associazioni ambientaliste (anche oggetto di una Petizione popolare portata a discussione in Consiglio Comunale), prevedeva una forte integrazione e connettività della rete ecologica comunale, il collegamento dei parchi urbani, la tutela del paesaggio agrario e dei delicatissimi ambiti fluviali di cui il territorio comunale è fortunatamente ricco. L'istituzione del SIC/ZPS del Po nel 2002, l'istituzione del Parco fluviale del Trebbia nel 2011, l'approvazione delle Linee Guida della Rete Ecologica Provinciale nel 2013, non ha prodotto – all'atto pratico – alcuna ricaduta reale e tangibile sul territorio, né ne prevede a breve termine, anche tenuto conto dell'indeterminatezza delle norme prescrittive nel settore in oggetto. Non aiuta certo l'assenza di un Regolamento del Verde, l'assenza di uno specifico ufficio che curi l'organizzazione della gestione del verde e valuti la congruità e l'integrazione delle procedure di compensazione ecologica delle autorizzazioni edificatorie, sia nei comparti residenziali che in quelli produttivi, sia a seguito dei progetti infrastrutturali. La realizzazione di alcuni giardini urbani e della lodevole realizzazione di alcune aree gioco per i bambini, così come la messa in sicurezza dell'area "lungo Po", nell'estate del 2014, non rende giustizia all'enorme bisogno di una dotazione ecologica efficace, come compensazione almeno parziale del preoccupante e drammatico inquinamento atmosferico rilevato dall'ARPA e del consumo di suolo realizzato nel recente passato. Manca, nel PSC in approvazione, un crono programma realistico e affidabile che **garantisca i diritti al verde dei piacentini, accanto ai supposti "diritti edificatori" degli operatori privati.**

8) Occorre una corretta **perimetrazione del Parco delle Mura,** sulla base di quanto previsto nelle analisi del Prof. Calza allegate al PRG '98. Occorre altresì una **normativa** prescrittiva di effettiva tutela del bene, che specifichi quali interventi siano o meno ammessi.

9) Per quanto riguarda la **mobilità sostenibile**, delle persone come delle merci, accanto a previsioni molto fantasiose e poco realizzabili circa la cosiddetta "città snodo", rimangono inevase alcune soluzioni legate alla mobilità sostenibile, quali la reale connessione di una **rete di piste ciclabili**, che consenta l'accesso ai servizi scolastici, ai centri della grande distribuzione, alle piattaforme intermodali (stazione ferroviaria e delle autolinee) e a una rete di parcheggi scambiatori, dotati di altrettanti parcheggi per le biciclette. Mentre si prevedono nuovi ponti e tangenziali che sfociano addirittura nel territorio lombardo, senza peraltro alcun coinvolgimento dei territori interessati, continua ad indebolirsi la rete ferroviaria locale che ha visto incredibilmente rimuovere la linea per Cremona, mentre il progetto "bandiera" del Patto Strategico semplicisticamente definito "metropolitana leggera", che avrebbe consentito il trasporto sostenibile dei pendolari verso Milano, Parma e Castelsangiovanni, è finito purtroppo nel dimenticatoio. Così come il progetto di trasposto su rotaia delle merci del comparto logistico, arenato ad una percentuale residuale di circa il 7%.

10) Il sistema di incentivi proposto dal RUE (cfr. art. 5.1), per quanto concerne gli interventi di risparmio energetico, prevede una riduzione dell'importo complessivo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria e quindi un "costo" per la Pubblica Amministrazione, a vantaggio dei privati che dichiarano di intervenire secondo parametri di qualità ambientale, senza un sistema di procedure che garantiscano un efficace controllo e verifica dei risultati, come viene invece proposto dalla Consulta. Risulta carente, nel complesso, l'insieme dei dispositivi a favore del risparmio, della riqualificazione energetica ed urbana, anche probabilmente a causa della mancata riforma della legge urbanistica nazionale e regionale, di cui si sente un enorme bisogno, sia per bloccare l'inarrestabile processo di consumo di suolo, sia per rivitalizzare il settore delle costruzioni e ri-orientarlo verso attività e processi ambientalmente sostenibili.

Piacenza, 1 ottobre 2014

La vice-coordinatrice della Consulta Ambiente e Territorio

Arch. Anna Lalatta

Circolo "Emilio Politi"
Via Giordani 2, Piacenza - Tel 0523 332666
legambientepiacenza@virgilio.it

Al Sindaco
e
all'Assessore all'Urbanistica
dell'Amministrazione comunale di Piacenza

OGGETTO: OSSERVAZIONI al PSC E al RUE di PIACENZA, ***adottati dal CONSIGLIO COMUNALE il 15/04/2014***

Premessa

Di seguito esporremo alcune osservazioni su alcuni aspetti relativi al PSC ed al RUE così come sono stati adottati dal Consiglio Comunale nell'aprile 2014. In premessa riteniamo tuttavia opportuno fare alcune considerazioni generali, non tanto perchè ci si illuda che l'amministrazione ne possa tenere conto, (abbiamo visto la considerazione data alle documentate osservazioni al progetto preliminare del 2011) ma in quanto riteniamo che, se una coscienza individuale e collettiva possa maturare un barlume di pensiero alternativo per quanto riguarda la visione della nostra città nei prossimi 20/30 anni, si faccia riferimento anche alla prospettiva proposta dal Circolo Legambiente di Piacenza in questa occasione.

Innanzi tutto vogliamo sottolineare che l'impostazione data a questo PSC che vuole disegnare la nostra città per i prossimi decenni si basa , a nostro avviso, su valutazioni e dati (ex. numero abitanti, dimensionamento..) in parte errati e tavole poco leggibili e non chiare(ex aree sensibili) nonchè su prospettive e valori che non riteniamo adeguati alla realtà ed alle esigenze presenti e future della città. Un Piano che, dal nostro punto di vista, riprende l'idea di una urbanistica ormai superata che non tiene conto di elementi ineludibili dai quali è necessario partire per progettare e costruire nuove e differenti città sicure, accoglienti e durevoli: in concreto una Piacenza futura.

Manca un approccio tecnico-culturale che traguardi il contingente ,se non addirittura il passato, e che possa concretizzare percorsi e soluzioni che garantiscano non solo sicurezza, ma uno sviluppo completo ed armonico della società e dei singoli cittadini

In quanto associazione ambientalista vogliamo, quindi, citare un elemento centrale che manca nel PSC: la consapevolezza e quindi la preoccupazione per le conseguenze delle trasformazioni che si sono prodotte nel nostro ambiente in particolare a causa dei cambiamenti climatici che, se hanno una complessità planetaria, tuttavia non solo hanno risvolti già ampiamente visibili e valutabili in

termini sociali ed economici a livello locale, ma rischiano in un prossimo futuro di generare luoghi sempre più insicuri, vulnerabili e fragili.

Quindi prioritaria è la necessità di riorganizzare e ridisegnare la città in chiave "verde" e rendere sostenibile la vita e lo sviluppo sociale attraverso una nuova economia mentre ,purtroppo, ancora oggi si ragiona (amministrazione e realtà economiche) in termini di aree produttive, di favorire gli investimenti, di offerte territoriali, perseguendo una idea ed un cammino superati e che hanno dato, già in passato, il peggio di se sia in termini ambientali che economici.

E' necessario partire da una visione urbanistica che ponga al centro l'efficienza energetica, le ristrutturazioni, la mobilità urbana ed extra urbana, la politica dei rifiuti e dell'acqua, la cura del territorio le esigenze sociali e che si rapporti prioritariamente con il territorio e le sue peculiarità storiche, culturali ed ambientali da cui non è possibile derogare.

Non tanto interventi a" spot" e parziali, ma una visione complessiva della città, in cui la valorizzazione dei suoi patrimoni naturali (vedi il lungo Pò, le campagne circostanti) e di aree strategiche (Borgo Faxal, viale Dante, il Centro storico ecc.) si inserisca in un progetto complessivo più comprensibile ai cittadini che indichi chiaramente quello che manca nel Piano : La visione della città del futuro.

Senza la consapevolezza della situazione presente e futura (banali e non aderenti alla realtà sono i dati e le prospettive residenziali e le esigenze abitative), senza la presenza di chiare direttive e le conseguenti prescrizioni, senza la definizione di rapporti e relazioni con le realtà limitrofe, senza soprattutto alcune scelte politiche fondamentali (come costruire una città per i prossimi decenni partendo dalla centralità dei temi ambientali) il rischio è quello di approntare un PSC che configura un futuro in cui sarà il mercato a governare definitivamente il territorio e non le esigenze e gli interessi di una collettività.

- **POPOLAZIONE, ABITAZIONI, SERVIZI E ATTREZZATURE**

Alcune valutazioni e previsioni del PSC e del RUE adottati, riguardanti:

a) i contenuti e l'efficacia del PSC e del RUE,
b) la quantificazione della popolazione insediabile,
c) il dimensionamento abitativo,
d) il calcolo della dotazione e delle previsioni di servizi e attrezzature pubblici,

in parte sono inesatte e in parte contrastano con le prescrizioni di legge e della pianificazione sovraordinata, o con le analisi contenute negli elaborati del Piano.
Ciò comporta un ricalcolo delle quantità e, in particolare, una sensibile riduzione delle previsioni demografiche e di nuova edilizia abitativa e annesse funzioni terziarie e un ampliamento delle previsioni di servizi e attrezzature pubblici.
Tale adeguamento riguarda l'impostazione generale del PSC ed è necessario ai fini della regolarità del Piano stesso e della sua approvazione.

I motivi di quanto sopra affermato sono specificati e documentati di seguito.

1. **Contenuti ed efficacia del PSC e del RUE**

PSC.
La LR 20/2000, art. 28 dispone:

a) comma 2 lettera b): "*Il PSC definisce quali fabbisogni insediativi potranno essere soddisfatti dal POC…, nel rispetto dei limiti stabiliti dal PTCP…"*
b) comma 2 lettera f): "*…individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali".*
c) comma 4: "*Nell'ambito delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, il PSC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati…".*

L'Allegato "Contenuti della pianificazione" della LR 20/2000 art. A4 comma 3 specifica:
"*Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive e degli indirizzi del PTCP. Il piano stabilisce il dimensionamento delle trasformazioni previste con riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP".*
Il PTCP vigente, art. 64 contiene le seguenti direttive:

1. comma 10: *"…il Comune indicherà:*
   - *nel PSC il dimensionamento complessivo, residenziale e produttivo;*
   - *nel POC le quantità insediative poste in attuazione e le quantità ancora disponibili".*
2. comma 2: le previsioni insediative del PSC sono commisurate a un *"… periodo di riferimento, indicativamente non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni"*

La Relazione del PSC adottato, afferma, in difformità da quanto stabilito dalla legge regionale e dal PTCP,

3. a pag. 8:

   "Il PSC, in coerenza con la legge regionale 20/2000, da al dimensionamento dell'offerta abitativa un significato diverso da quello tradizionalmente dato dal PRG.

   Nel caso del PRG per 'dimensionamento' del Piano si intende sostanzialmente la capacità insediativa complessivamente offerta dalle aree individuate come edificabili o trasformabili, espressa dagli indici di edificabilità attribuiti dal PRG stesso.

   Nel caso del PSC, che non attribuisce diritti edificatori, il dimensionamento assume un significato diverso: esso non necessariamente coincide con la capacità insediativa potenziale delle aree trasformabili, né con i fabbisogni che risulterebbero dalle tendenze demografiche.

   Esso assume il valore di stima, una soglia massima che l'Amministrazione si propone di non superare nei POC entro l'orizzonte temporale del Piano.

   Al tradizionale dimensionamento del vecchio PRG, si sostituiscono dunque, gli indirizzi dimensionali del PSC, con valore esclusivamente programmatico, da affidare alla successiva attuazione prescrittiva dei POC.

   In modo analogo anche i parametri urbanistici e ambientali non sono definiti dal PSC in modo conformativo per ogni singolo comparto, ma sono invece indicati quali condizioni generali, da

realizzare nell'attuazione successiva con il POC."

Tali affermazioni, non trovano riscontro in nessuna norma vigente, né nella prassi della pianificazione urbanistica.

Secondo le direttive di legge sopra citate, i fabbisogni e il dimensionamento definiti dal PSC non sono indirizzi che rimandano a una successiva rideterminazione da parte del POC, ma costituiscono limiti non derogabili dello sviluppo, ai quali il POC si deve adeguare.

Inoltre il PSC deve individuare cartograficamente le zone (gli ambiti) in cui il territorio comunale è suddiviso, secondo i diversi usi e interventi (centro storico, città consolidata, territorio urbanizzato e urbanizzabile, zone di trasformazione, attrezzature e servizi, zone agricole, zone di interesse naturalistico e paesaggistico, ecc.) e i relativi vincoli non aventi efficacia espropriativa. Al POC e al RUE competono la definizione della precisa perimetrazione delle aree e della disciplina d'intervento, che ne consentiranno l'attuazione.

Dunque il dimensionamento e le regole del PSC non hanno valore solo rappresentativo, ma costituiscono il quadro generale degli obiettivi da raggiungere e dei vincoli da rispettare. Altrimenti il PSC sarebbe uno strumento inutile e il laborioso iter per la sua approvazione sarebbe una perdita di tempo.

Ciò è del resto comprovato dal successivo art. 32 bis, comma 1, lettera d) della stessa legge regionale 20/2000, che ammette varianti specifiche del PSC, purché *"non modifichino le previsioni di cui all'art. 28, comma 2, lettere a), b), c) ed e).* In sintesi: non sono ammesse modifiche parziali del PSC se queste incidono sul dimensionamento e sui vincoli, ma è necessaria l'approvazione di un nuovo PSC.

Il dimensionamento, dunque, non è stabilito dal POC, ma dal PSC e dalle sue varianti generali e non è un limite flessibile.

Il dimensionamento del PSC deve quindi essere esattamente quantificato, specificando con tabelle e tavole come è stato ricavato e in quali zone sono previste le nuove costruzioni e gli interventi di recupero. Il PSC adottato è privo di questi indispensabili elementi e, pertanto, deve essere adeguato.

4. a pag. 3:
il PSC…*"è valido a tempo indeterminato…".*

Quanto sottolineato nella Relazione, e cioè che il PSC è valido a tempo indeterminato, non è un'indicazione di legge, ma una regola di carattere amministrativo: finché non è approvato un nuovo Piano, quello vigente continua ad essere valido. Ciò non significa, come sembra sottintendere la particolare evidenza attribuita alla frase nel testo della Relazione, che anche la

durata nel tempo delle previsioni urbanistiche è indefinita o può essere estesa senza particolari procedure.

Dunque **l'indicazione del PTCP circa la durata temporale di 15-20 anni delle previsioni del PSC** non stabilisce un termine di validità del PSC stesso, ma **fissa l'orizzonte temporale al quale ci si deve riferire per calcolare il dimensionamento, che non è, quindi, discrezionale.**

RUE.

La LR 20/2000, art 29 dispone:

2. Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi:

a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;

b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;

b bis) le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;

c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato.

2 bis. Il RUE può stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi.

3. Gli interventi di cui ai commi 2 e 2 bis non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso intervento diretto.

La Relazione del PSC, a pag. 37, afferma che 7 PUA, previsti dal vigente PRG e inattuati, perché mai proposti per l'approvazione dai proprietari, saranno confermati, ma non nel PSC e successivamente nel POC, bensì direttamente nel RUE.

Questa scelta deriva evidentemente da un'erronea lettura dell'art. 29, comma 2 bis qui sopra riportato. In realtà ciò non è consentito dalla legge, come risulta chiaramente dai commi 2 e 3 del medesimo art. 29.

Questi 7 PUA devono quindi essere stralciati dal RUE ed essere ricompresi, come già era indicato a pag. 36 della Relazione del Documento Preliminare del PSC, fra gli interventi di trasformazione previsti dal PSC, e saranno attuabili solo dopo l'inserimento nel POC e la sua

approvazione.

2. **Quantificazione della popolazione insediabile**

La Relazione del PSC, alle pagine 8 e 32 fornisce i seguenti dati sulla popolazione del territorio comunale:

- popolazione attualmente residente: 102.041 abitanti a fine settembre 2013 (fonte: anagrafe comunale);
- popolazione insediabile nel periodo di validità del PSC: da un minimo di 107.763 a un massimo di 120.152 abitanti alla data dell'1/1/2030 (il dato, riportato dal Quadro Conoscitivo del PSC è ricavato da proiezioni ISTAT 2007- 2030).

a) Popolazione attualmente residente.

La pubblicazione dei dati definitivi del censimento ha dimostrato che, a Piacenza, la popolazione residente reale era, nel 2011, sensibilmente inferiore a quella risultante dall'anagrafe comunale: i controlli effettuati hanno appurato che il dato censuario è corretto, ma non lo è quello anagrafico. Infatti i residenti mancanti, prevalentemente stranieri, si sono trasferiti altrove, probabilmente a causa della crisi economica iniziata nel 2008 e tuttora in corso, ma non hanno provveduto a cancellarsi dai registri del Comune di Piacenza. La stessa cosa è accaduta in molte altre città.

I residenti nel Comune, rilevati dal censimento del 9 ottobre 2011, sono 100.311, cioè ben 3.527 unità in meno rispetto al totale di 103.838 risultante dai registri anagrafici comunali.

Per gli stessi motivi il dato di 102.146 o di 102.041 residenti al settembre 2013, riportato nella Relazione del PSC (pagg. 8 e 32) e fornito dall'Anagrafe, è verosimilmente sovradimensionato rispetto alla realtà. In ogni caso, per poter essere utilizzato, dovrebbe essere verificato, ma sarebbe molto laborioso e non del tutto attendibile.

Perciò l'unico dato di base recente e certo, per definire i fabbisogni e le previsioni future della popolazione comunale, è quello del censimento.

b) Popolazione insediabile fino all'1/1/2030

A causa della rallentata crescita del saldo migratorio, anche la stima ISTAT della popolazione al 2030, assunta dalla Relazione del PSC, si discosta per eccesso dai dati reali.

A pag. 43-44 del Quadro Conoscitivo – Volume A Sistema Economico Sociale – sono indicate tre stime della popolazione comunale di Piacenza al 2030, ricavate dalle proiezioni ISTAT 2007-2030 riferite all'evoluzione della popolazione provinciale.

Sulla base delle elaborazioni ISTAT il Quadro Conoscitivo, tenuto conto che la popolazione comunale è circa il 35,59% di quella provinciale, calcola proporzionalmente i seguenti tre scenari di evoluzione della popolazione comunale

POPOLAZIONE PROVINCIALE E COMUNALE DI PIACENZA PREVISTE NEL 2030		
SCENARIO 2030	PROVINCIA (elaborazione ISTAT)	COMUNE (elaborazione Q.C. del PSC)
Basso	302.750	107.763
Centrale	320.171	113.963
Alto	337.556	120.152

La Relazione del Quadro Conoscitivo, considerato l'andamento costantemente crescente della popolazione anagrafica del Comune di Piacenza, in particolare fra il 31/12/2007 e il 31/12/2008, conclude (pag. 44) che, fra i tre possibili scenari, *"appare plausibile tenere in considerazione, per il dimensionamento comunale, lo scenario alto, pari a 120.152 residenti".*

Ma già le stime ISTAT della popolazione provinciale 2011 e 2013, calcolate prima dell'imprevisto rallentamento dell'immigrazione, apparivano sbagliate per eccesso, e in modo crescente, come dimostrano i seguenti dati.

POPOLAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA ANNI 2011 E 2013		
STIME ISTAT	2011	2013
Scenario basso	288.065	290.759
" centrale	289.060	292.684
" alto	290.045	294.578

Dati anagrafici	290.904	288.483
Dati censimento	284.616	---

Appare evidente che le proiezioni della popolazione provinciale al 2011 e al 2013 risultano sovrastimate rispetto alle rilevazioni del censimento e dell'Anagrafe comunale e, tanto più lo saranno quelle riferite al 2030.
Perciò è necessario ricalcolare in diminuzione le previsioni della popolazione comunale al 2030, ricavate proporzionalmente da quelle provinciali e, conseguentemente, occorre rideterminare il dimensionamento abitativo del PSC, in modo commisurato agli effettivi fabbisogni.

3. Dimensionamento abitativo

A Piacenza, lo sviluppo edilizio delle abitazioni ha raggiunto livelli molto superiori non solo agli effettivi fabbisogni della popolazione, ma anche a un fisiologico eccesso di costruzioni.

Lo testimoniano i seguenti dati, riportati dai documenti ufficiali del PSC.

Il suolo urbanizzato del Comune è passato dal 18,91% del 1977 al 26,48% del 2004 e potrà arrivare al 30,04% secondo le previsioni del PRG approvato nel 2001; corrispondentemente i terreni agricoli si ridurranno, dall'81,09% del 1977 al 69,96% a PRG ultimato (dal Documento di indirizzi per il PSC approvato dal Consiglio Comunale il 19 febbraio 2009).
In questo stesso periodo la popolazione ha oscillato fra un massimo di oltre 109.000 abitanti nel 1976-1977 e un minimo di oltre 92.000 negli anni '90 ed ora è attestata poco sopra le 100.000 unità.
Dunque, dal 1977 a oggi la popolazione è diminuita del 10%, ma il territorio urbanizzato è aumentato del 50%!

La popolazione residente nel settembre 2013 era di 47.012 famiglie; ogni famiglia era composta mediamente da 2,17 persone; gli alloggi erano 56.213, quelli disabitati 8.623, pari al 15,34% del totale; oltre la metà di questi, cioè 4.487, erano nel centro storico. Le abitazioni non occupate

erano quasi il doppio della percentuale dell'8%, che la Relazione valuta come "fisiologica".
(Dati desunti dalla Relazione del PSC, pag. 32).

Ciononostante, il dimensionamento del patrimonio abitativo da realizzare nei prossimi 15-20 anni, indicato nella relazione del PSC (pag.8), è di 5.000 nuovi alloggi, *"calcolo derivato dall'attuazione dei PUA residui del PRG e dall'attuazione delle aree di trasformazione",* i quali si vanno ad aggiungere agli 8.623 disabitati.
Ciò significa una disponibilità di 5.000 + 8.623 =13.623 alloggi, in grado di ospitare altrettante famiglie; moltiplicando questo dato per il numero medio di componenti per famiglia indicato in Relazione, si ottiene: 13.623 nuove famiglie potenziali x 2,17 = 29.560 nuovi abitanti, oltre a quelli attuali.

Se, invece, dalla quota di abitazioni non occupate si sottrae la percentuale dell'8%, ritenuta "fisiologica" dalla Relazione del PSC, si ricava: 15,34% – 8% = 7,34%, cioè una quantità di alloggi inutilizzati, effettivamente recuperabili, pari a: 56.213 x 7,34% = 4125; in questo modo il dimensionamento del PSC si riduce e diventa di 5.000 nuovi + 4.125 da recuperare = 9.125 alloggi e di 9.125 nuove famiglie x 2,17= 19.800 nuovi abitanti.

Secondo i dati contenuti negli elaborati del PSC, dunque, le previsioni residenziali del nuovo Piano sono in grado di accogliere una popolazione da 120.000 a 130.000 abitanti!

Se poi si analizzano i dati dimensionali relativi a:
1. i PUA residenziali del PRG vigente mai approvati ma confermati dal PSC, elencati a pag. 36-37 della Relazione;
2. le aree militari da dismettere AT5 contenute nell'elaborato "Schede progetto delle aree di trasformazione";
3. i beni demaniali oggetto dell'intesa Stato-Comune del settembre 2013 ;
4. le aree del fronte fluviale " progetto waterfront" e del nodo ferroviario passeggeri "progetto stazione nord";

risulta che il PSC contiene previsioni di volumetrie residenziali edificabili solo in parte contabilizzate e comunque superiori ai 5.000 alloggi.
Infatti le superfici utili e le volumetrie costruibili o recuperabili sulle aree sopra elencate ammontano a:
a) PUA residenziali confermati: 156.767 mq (per i motivi sopra esposti al punto 1.1 il dato qui riportato è quello ricavato dalla tabella di pag. 37 della Relazione del Documento Preliminare e non quello della pag. 36 della Relazione del PSC, dove sono omessi alcuni PUA);
b) aree militari : 1.953.087 mc, pari a circa 650.000 mq di superficie utile; destinazioni in parte residenziali;
c) beni demaniali: non quantificate; destinazioni in parte residenziali
d) progetti waterfront e stazione nord: non quantificate; destinazioni in parte residenziali.

A queste quantità vanno aggiunte le quote di residenza realizzabili nelle zone terziarie/polifunzionali e nei PUA approvati ma non ancora realizzati o realizzati in parte, come quelli delle aree ex ACNA, di Corso Europa – zona Madonnina, di Viale S.Ambrogio- Vicolo del Guazzo, eccetera, che non compaiono in nessun computo del PSC.
Infine deve essere indicata e contabilizzata nel dimensionamento anche la quota di recupero edilizio.
Nella Relazione del PSC manca una tabella dimostrativa del dimensionamento abitativo e di come esso sia stato ricavato.

In ogni caso, il PSC adottato è molto sovradimensionato rispetto ai reali fabbisogni.
Si tratta di un patrimonio abitativo potenziale enormemente superiore alla popolazione massima di Piacenza, che non ha mai raggiunto il tetto dei 110.000 abitanti e, verosimilmente, non lo raggiungerà neanche nel prossimo decennio, considerato che il saldo demografico nel periodo 2001 – 2011, grazie alla costante crescita dell'immigrazione, è stato di soli 4.717 abitanti (da 95.594 a 100.311).

Pur tenendo conto di una quota fisiologica di alloggi non occupati, del basso indice di affollamento degli alloggi occupati e della possibile trasformazione di parte degli alloggi in attività terziarie, il patrimonio edilizio abitativo esistente è già ora più che sufficiente per la popolazione residente a Piacenza e per quella ipotizzabile nei prossimi 10-15 anni.

Infatti il recupero dei 4.125 alloggi sopra indicati, corrispondente al 48% del patrimonio abitativo non occupato, è sufficiente ad ospitare altrettante famiglie, pari a 9.000 abitanti.
Anche volendo confermare l'obiettivo dei 5.000 alloggi indicato dal PSC (pag. 8 della Relazione), questi possono essere ampiamente ricavati dagli interventi di recupero anziché da nuove costruzioni: 5000 alloggi sono il 58% del totale degli 8.623 alloggi disabitati. Resterebbero comunque 3.623 alloggi vuoti, cioè una percentuale, rispetto al totale di 56.213 abitazioni, del 6,4%, ragionevolmente più fisiologica dell'8% indicato nella Relazione.
Un dimensionamento di questa entità, oltre che più aderente ai fabbisogni realisticamente ipotizzabili, garantisce lavoro certo per gli operatori del settore edilizio-immobiliare, in aggiunta a tutte le necessarie attività di manutenzione del restante patrimonio edilizio non abitativo e delle infrastrutture e attrezzature.
Sul mercato il recupero edilizio diventa conveniente se non ci sono previsioni di aree edificabili ex novo.

Quindi appare del tutto ingiustificata la scelta di sostenere la produzione edilizia privilegiando ancora le nuove costruzioni anziché il recupero edilizio e l'adeguamento energetico degli edifici esistenti.

Queste considerazioni trovano conferma nel Quadro Conoscitivo Volume A del PSC (pag. 135), che afferma:

"In conclusione è possibile metter in luce alcuni possibili interventi, da parte della pubblica amministrazione, derivanti dalle analisi effettuate al sistema abitativo:

- *Incentivazione di politiche abitative per le giovani coppie, ma anche indirizzi per la realizzazione di unità immobiliari (ex novo o ricavandoli dalla frammentazione di unità più ampie) idonee ai nuclei familiari unipersonali (dove la metà è composta da persone anziane e dai numerosi divorziati/separati). Infatti negli ultimi anni stanno aumentando, in maniera molto marcata, le famiglie di piccole dimensioni (1 o 2 componenti) che esigono quindi abitazioni di tagli piccoli (inferiori ai 100 mq) e prezzi alla portata di un unico stipendio.*

- *E' inoltre necessario considerare che è in continuo aumento la domanda di abitazioni sociali e di edilizia pubblica a favore delle popolazioni più svantaggiate, è quindi necessario continuare a*

puntare sul più favorevole accesso alla casa, anche per le classi più disagiate, facendo fronte anche alle mutate esigenze degli assegnatari.

Analizzando il quantitativo del patrimonio edilizio non occupato e non utilizzato, con le conseguenti problematiche di degrado fisico e sociale, appare necessario attivare politiche di recupero edilizio (prioritariamente nel centro storico), nell'ottica di una riqualificazione della funzione residenziale. Infatti sono proprio gli edifici di remota costruzione ad essere quelli prevalentemente più inutilizzati.

In seguito al continuo spopolamento del centro storico e alla forte espansione edilizia delle aree periferiche, è inoltre indispensabile studiare delle politiche rivolte alla rivitalizzazione e valorizzazione socio-economica del centro storico (evitando la ghettizzazione degli stranieri in alcune aree, ma anzi favorendo il loro inserimento), con un integrazione di competenze da far interagire.

L'andamento delle trasformazioni territoriali ha delineato un notevole aumento degli ampliamenti e delle nuove costruzioni, in riferimento anche agli ambiti di trasformazione.
Il patrimonio edilizio è aumentato in maniera non proporzionale alla popolazione, andando ad occupare porzioni di territorio agricolo o incolto, che non erano ancora stato edificato. in quest'ottica si tende ad un'incessante urbanizzazione del territorio, senza privilegiare primariamente alla pianificazione di nuove aree di espansione, il recupero del patrimonio edilizio già esistente, che consiste nell'unica misura possibile per contrastare questa tendenza."

Dunque la scelta fondamentale e urbanisticamente corretta, confortata dai dati e suggerita dallo stesso Quadro Conoscitivo del PSC, deve essere quella del recupero e della riqualificazione dell'esistente, in primo luogo per migliorare la qualita' urbana e la dotazione di servizi.
Per tutti i motivi sopra esposti si chiede di rivedere in diminuzione il dimensionamento abitativo del PSC e di non confermare le aree inattuate del PRG, né di prevedere nuove aree edificabili.

A questo proposito, si fa presente che il "*principio della conferma dello stato di diritto derivante dal PRG vigente "* che secondo la Relazione del PSC (pag. 36) obbligherebbe a confermare le previsioni edificatorie rimaste inattuate, è giuridicamente inesistente. Al contrario tutte le sentenze del Consiglio di Stato, dal 1968 a oggi (l'ultima è la n.6656 del 21 dicembre 2012 della Sez. IV) sono concordi nell'affermare che i diritti edificatori sulle aree inedificate non esistono e non devono essere indennizzati, salvo il caso della restituzione degli oneri, qualora questi siano stati pagati.

4. **Dotazione e previsioni di aree per servizi e attrezzature pubblici**

La legge regionale urbanistica n. 20/2000 ha modificato, rispetto alla precedente legge n.47/1978, gli standard minimi delle aree per servizi pubblici di quartiere, di cui la città deve essere dotata in rapporto alla popolazione esistente e prevista.

Infatti, l'art. 46 della legge 47/78 stabiliva, nei Comuni come Piacenza, uno standard minimo complessivo di 30 mq per abitante, articolata come segue:
16 mq/ab di aree verdi
6 mq/ab di aree per le scuole fino all'obbligo

4 mq/ab di aree per servizi civici e religiosi
4 mq/ab di aree per parcheggi.

L'art. A-24 della vigente legge 20/2000, di cui è riportato di seguito uno stralcio, ha ampliato le categorie delle aree per servizi, computabili ai fini degli standard obbligatori, inserendo altri tipi di spazi e attrezzature.
Ha, però, mantenuto invariato lo standard complessivo di 30 mq/abitante e non prevede più le dotazioni minime che la precedente legge prescriveva per ciascun tipo di servizio.
Quindi, rispetto alla legge previgente, ha ridotto, di fatto, lo standard complessivo delle quattro categorie originarie di servizi ed ha reso discrezionale la definizione gerarchia delle quantità dei diversi servizi.

Art. A-24 Attrezzature e spazi collettivi
1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:

a) l'istruzione;

b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;

c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;

d) le attività culturali, associative e politiche;

e) il culto;

f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;

g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;

h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23 dell'Allegato.

3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree destinate alla viabilità, riferite al dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione comunale:

a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei commi 8 e 9;

b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;

c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.

L'inclusione di una molteplicità di aree in gran parte edificate o pavimentate nello standard dei servizi di quartiere e l'aggregazione di tutti i servizi nell'unico standard complessivo di 30 mq/abitante, va a scapito della presenza, nei centri urbani, di aree inedificate: principalmente delle aree verdi e poi anche delle aree inedificate di pertinenza dei vari servizi.
Per fare un esempio, una città che abbia molte piazze, attività sociali, igienico sanitarie, associative, culturali e politiche, per la pubblica amministrazione, per la sicurezza pubblica e per la protezione civile, non è tenuta a rispettare i livelli minimi prima obbligatori di aree verdi, per scuole o parcheggi e, addirittura, se li ha, può ridurli senza alcun limite, per fare spazio ad altre attività di interesse pubblico, ma completamente edificate.

Tutto ciò contrasta con le fondamentali finalità della norma statale che, nel 1968, ha introdotto nella pianificazione urbanistica gli standard obbligatori dei servizi pubblici: l'articolo 3 del Decreto Interministeriale 1444 del 2 aprile 1968.
Tali finalità sono sintetizzate nel titolo della norma stessa: *" Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi".*

L'art. 3 del decreto 1444/68 fissava i seguenti standard minimi di spazi pubblici:
9 mq/ab per il verde
4,50 mq/ab per le scuole fino all'obbligo
2,50 mq/ab per i servizi civici e religiosi
2,50 mq/ab per parcheggi
per un totale di 18 mq/abitante.

Gli standard ministeriali sono poi stati elevati dal sopra richiamato art. 46 della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 47 del 1978, senza modificare le categorie di servizi pubblici. Queste norme, nella loro applicazione, non solo hanno garantito una dotazione minima di servizi per abitante, ma hanno anche imposto, di fatto, una certa densità di aree inedificate pubbliche, di piccoli e grandi spazi urbani liberi e fruibili all'interno del tessuto edificato, che altrimenti oggi non avremmo più. In altre parole ha definito regole basilari della qualità urbanistica che, nei Comuni nei quali sono state rispettate e ampliate hanno prodotto uno sviluppo equilibrato. Dove questi standard non sono stati applicati si verificano congestione di volumi, di funzioni e di traffico, a scapito della vivibilità..

Per questi motivi, anche se non vi è più un obbligo di legge, si ritiene necessario che il PSC indichi la previsione dei servizi di quartiere per la popolazione insediabile, disaggregandola secondo le categorie di servizi che contribuiscono a formare lo standard di 30mq/ab; in particolare, del verde pubblico, delle aree per l'istruzione, per i servizi civici e religiosi, e per i parcheggi.
Nella Relazione del PSC manca una tabella dimostrativa di questi dati.

Riguardo poi alla popolazione di riferimento e ai parametri indicati nella Relazione del PSC per il calcolo delle dotazioni e previsioni delle aree per servizi di quartiere, si rileva che sono difformi da quanto stabilito dalla legge regionale e dalle direttive del PTCP.

Infatti la legge regionale 20/2000, art. A-24 comma 8 stabilisce:

8. Per abitanti effettivi e potenziali si intende l'insieme:

a) della popolazione effettiva del Comune all'atto dell'elaborazione del piano, costituita dai cittadini residenti e dalla popolazione che gravita stabilmente sul Comune, per motivi di studio, lavoro, o turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili; nonché

b) della popolazione potenziale, costituita dall'incremento della popolazione di cui alla lettera a) che è prevedibile si realizzi a seguito dell'attuazione delle previsioni del piano.

Come risulta dai dati sotto riportati, la Relazione del PSC omette di specificare quale sia la popolazione stabilmente gravitante sul Comune e di aggiungerla, sia al totale dei residenti ai fini della verifica dello stato di fatto, sia a quello degli abitanti teorici nel prospetto delle previsioni di servizi. Il calcolo della popolazione di riferimento, quindi, va corretto inserendo il dato mancante della popolazione gravitante sul Comune, tenuto conto di quanto già sopra evidenziato ai punti 1.1 e 1.2 riguardo alle stime della popolazione insediabile. Ciò comporta una revisione dei conteggi dei fabbisogni e delle previsioni di servizi.

Popolazione di riferimento per il calcolo dei servizi di quartiere

- 102.041 residenti nel Comune al settembre 2013 (pag.35 della Relazione)
- 111.000 abitanti teorici previsti in tutto il Comune dopo la completa attuazione dei PUA residui del PRG vigente (pag. 37 della Relazione).

Anche il modo in cui sono stati definiti i conteggi degli abitanti teorici e quelli dei fabbisogni e delle previsioni di servizi di quartiere del PSC devono essere rivisti,
perché parametri adottati, art. 14 delle Norme Strutturali e pag. 32 della Relazione, non sono applicabili, in quanto sono difformi dalle direttive del PTCP vigente.

Infatti il PSC utilizza i seguenti rapporti:
1 abitante = 180 mc = 1,8 stanze; indice di affollamento = 0,55 abitanti/stanza

Invece il PTCP, art. 73 delle Norme, dispone, nel caso di Piacenza:
1 abitante = 120 mc = 1 stanza; indice di affollamento = 1 abitante/stanza,

La legge regionale 20/2000 attribuisce al PTCP e non al PSC il compito di definire questi parametri. Pertanto il PSC deve essere adeguato alle direttive del PTCP.

La dicitura "VP" utilizzata negli elaborati del PSC sta per "verde pubblico" e in tale significato viene utilizzata spesso nelle presentazioni, ma, secondo le norme dello stesso PSC, nei PUA (Piani Urbanistici Attuativi) il termine VP comprende: le aree verdi, i parcheggi pubblici e le strade.
In base alla legge regionale le strade devono essere escluse dal computo dei servizi e pertanto i dati devono essere depurati dalle superfici delle aree stradali. Inoltre, per quanto sopra espresso, è opportuno che le previsioni di verde e di parcheggi siano distinte, indicando i rispettivi standard.

Parchi urbani
Secondo l'art. 4 comma 5 del Decreto Interministeriale 2/4/1968 n.1444, tuttora vigente, una città come Piacenza deve essere dotata di almeno 15 mq/abitante di "parchi urbani e territoriali". Il comma del Decreto è risportato di seguito.

> *5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:*
>
> *1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);*
>
> *1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;*
>
> *15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.*

La legge regionale 20/2000 demanda ai PTCP il compito di quantificare le dotazioni di tali attrezzature:
Art. A-24

5. Il PTCP provvede inoltre, in coerenza con la programmazione settoriale, ad individuare i centri urbani nei quali realizzare spazi e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale, in quanto destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini amministrativi del comune, quali: le attrezzature sanitarie e ospedaliere, gli edifici per l'istruzione superiore all'obbligo, i parchi pubblici urbani e territoriali e gli impianti per le attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico. L'attuazione di queste previsioni del PTCP è disciplinata attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15.

6. Il PSC stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i relativi requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, articolati per bacini di utenza, in conformità a quanto disposto dai commi 3, 4 e 5. Il PSC provvede inoltre alla definizione di massima delle aree più idonee alla localizzazione delle strutture di interesse sovracomunale di cui al comma 5.

E' di tutta evidenza che, nei centri urbani come le città capoluogo, queste attrezzature non possono mancare. Infatti Piacenza è dotata di scuole medie superiori e di attrezzature sanitarie, regolarmente classificate dal PSC fra le attrezzature urbano-territoriali. Senonché il PTCP omette di prescrivere uno standard per questo tipo di attrezzature. Pertanto resta valido lo standard ministeriale di 15 mq/abitante, sempre riferito a tutta la popolazione residente, a quella stabilmente gravitante e ai nuovi abitanti previsti dal PSC.
Il PSC adottato, però, non prevede parchi urbani e inserisce gli unici due esistenti, Galleana e Montecucco, fra le aree verdi di quartiere, anche se non ne hanno le caratteristiche.
La superficie dei due parchi, Galleana e Montecucco, assommano complessivamente a circa 360.000 mq. Se anche si considera, per semplicità, una popolazione di soli 100.000 abitanti, lo

standard di parchi urbani di Piacenza risulta di circa 3,6 mq/abitante, mentre il fabbisogno è di oltre 1.500.000 mq.

I parchi urbani devono essere reperiti in primo luogo all'interno delle città, dove sono maggiori la densità edilizia e della popolazione e l'inquinamento atmosferico. In assenza di aree disponibili, vanno individuati lungo i margini della città, comunque in zone prossime e facilmente accessibili rispetto ai quartieri residenziali.

Questo perché i parchi urbani, per la loro vastità, copertura vegetale e grado di naturalità, offrono molteplici possibilità di fruizione, di miglioramento del paesaggio e delle condizioni microclimatiche delle aree urbane circostanti. Possibilità assolutamente incomparabili a quelle molto più modeste delle aree verdi sotto casa, il cosiddetto verde di vicinato e di quartiere.
Anche queste sono necessarie, ma generalmente sono di limitate dimensioni e frammentate, così che gli utenti si muovono in spazi verdi che non permettono svaghi diversi dal camminare o stare seduti su una panchina, completamente circondati da palazzi, traffico, gas, polveri, rumori.

Ovviamente il fabbisogno di parchi urbani non può essere soddisfatto dalla previsione, nel PSC, del parco fluviale del Po, del Trebbia e del Nure, perché queste aree, tutelate per il loro valore naturalistico e paesaggistico, sono situate, nella quasi totalità, in aperta campagna e, quindi, non sono urbane, cioè non sono interne o contigue alla città. In altre parole non svolgono quelle funzioni dirette di miglioramento della qualità urbana sotto il profilo ecologico, paesaggistico, dell'accessibilità e della fruizione, per le quali la legge ha istituito lo standard dei parchi urbani e territoriali.
Infatti questi parchi, come quello del Basso Trebbia di recente costituzione, sono parchi regionali con valenza naturalistico-paesaggistica e sono soggetti ad altre norme di legge e forme di gestione. Appare comunque corretto computare fra i parchi urbani le aree del parco fluviale del Trebbia e del Po, limitatamente alla zona compresa fra Sant'Antonio e la centrale elettrica Edipower, in quanto tale zona è contigua alle aree residenziali urbane, quindi è abbastanza facilmente accessibile e possiede le caratteristiche per svolgere le funzioni ecologiche e di fruibilità tipiche dei parchi urbani.

Pertanto occorre scomputare le aree Galleana e Montecucco dai servizi di quartiere per includerle nei parchi urbani che devono essere individuati negli elaborati del PSC e per i quali deve essere garantita una dotazione adeguata alla popolazione di riferimento prescritta.

Tra i parchi urbani si propone di inserire anche l'intera area Pertite, per i motivi già esposti dal Comitato Pertite.

Nel PSC è previsto un premio del 20% in caso di demolizioni e ricostruzioni del patrimonio edilizio obsoleto privo di interesse storico-testimoniale.

In assenza di un censimento completo di tutti gli edifici, come pure in mancanza di una catalogazione sufficiente da parte della Soprintendenza ai beni architettonici di edifici che pure meriterebbero un provvedimento di tutela, si ritiene tale premio estremamente pericoloso, in quanto rischia di consentire modifiche anche di edifici storici e di pregio o comunque di interesse architettonico. Non sono solo i palazzi nobiliari o le edilizie più pregiate infatti a richiedere una tutela, ma anche gli edifici di cosiddetta edilizia minore che attualmente non sono vincolati;

edilizia minore che presenta elementi tipologici e architettonici propri della storia e della tradizione edilizia di Piacenza, caratterizzandone l'aspetto tipico.
In aggiunta a quanto sopra, l'ampliamento comporterebbe o la riduzione di spazi esterni (aree cortilizie o giardini) o la modifica dello skyline storicizzato, entrambe le cose da evitare.
Inoltre, anche al di fuori dei centri storici, questi ampliamenti/sopralzi danneggiano comunque le proprietà circostanti e i cittadini in generale (diminuzione delle ore di luce, aumento di carico urbanistico e traffico ecc.), per cui si ritiene che tale premio vada abolito ovunque.
Poiché schede di analisi dettagliate esistevano già nel prg del centro storico e, nel prg 80, per gli edifici rurali, e sono state poi abbandonate nel prg 98/2001, si ritiene opportuno riprendere e aggiornare tali strumenti.

Premio del 20% per ricostruzioni:

Non è opportuna la sua applicazione in alcun caso. Questo, tanto per la salvaguardia delle caratteristiche storiche e tipologiche degli edifici in assenza di un loro censimento completo, quanto e soprattutto per evitare danni alle proprietà circostanti e al bene comune (quali diminuzione delle ore di luce, aumento di carico urbanistico ecc.).

Da quanto già detto, egualmente deriva che non si possano prevedere ampliamenti ma nemmeno nuove edificazioni all'interno nei centri storici.

Parimenti si ritiene necessario e non più differibile un censimento completo dell'edilizia urbana. Questo dovrebbe essere premessa del PSC, che dovrebbe conoscere tali elementi per potere essere stilato con cognizione di causa, e non sua conseguenza.
È dunque improrogabile la predisposizione di schede di analisi di tutto il patrimonio storico cittadino e rurale, aggiornando, integrando e completando le schede già esistenti nei Prg precedenti a quello 1998/2001 per il centro storico e per gli edifici rurali. A tali schede si dovrà fare riferimento per stabilire il tipo di intervento edilizio possibile in relazione alla tipologia del fabbricato e al valore architettonico o storico-testimoniale.

Tutela dell'edilizia rurale

Nonostante alcuni censimenti già eseguiti, questi non sono stati seguiti da alcun provvedimento di tutela. Ricordiamo quello che ha interessato per esempio le cascine del Comune di Piacenza. Nonostante siano state censite dal Comune, in questi anni molte di queste sono state demolite o ristrutturate, senza che venisse minimamente rispettata e salvaguardata la loro importanza storica ed edilizia. Piacenza ha così perso molti edifici che hanno dato il nome per esempio a quartieri e che fino a pochi anni fa erano gli unici punti insediati della campagna circostante il centro urbano. Quindi è indispensabile che i censimenti, che dovranno essere completi, siano affiancati da misure di salvaguardia e tutela specifiche.

Oltre alle tutele puntuali garantite da provvedimenti delle Soprintendenze o già in essere per altri strumenti, si prevede la tutela per determinate tipologie edilizie e funzionali.
Tra queste, l'edilizia rurale, ancorché incorporata negli abitati e defunzionalizzata, che va mantenuta integra nei suoi elementi costruttivi.

Carta del rischio antisismico

Piacenza è uno dei pochi capoluoghi di provincia della Regione che non si è ancora dotata di una Carta del rischio archeologico. Da questo deriva che spesso sono stati autorizzati interventi anche in aree a palese rischio di ritrovamenti archeologici, ed è stato necessario allertare la Soprintendenza perché vigilasse. E talvolta ci si è dimenticati di questo, e sono stati compromessi strati storici non più recuperabili.
Per fare un paio di esempi datati ma istruttivi: durante lavori di scavo in via Guastafredda sono state ritrovate case romane. Ma gli scavi erano partiti senza alcuna sorveglianza da parte della Soprintendenza, che non ne sapeva nulla, e solo la segnalazione di un cittadino ha consentito il ritrovamento degli edifici prima che venissero distrutti. Questo ha permesso di avere nuove conoscenze sulla Placentia romana che non si riteneva arrivasse fino in quella zona. Ma sarebbero state perse se nessuno avesse avvisato la Soprintendenza.
Altro esempio fra i tanti: durante lavori nell'area dell'ex Fulmine di via XX Settembre un archeologo che passava casualmente ha notato tessere di mosaico nei materiali di scavo caricati su camion che uscivano dal cantiere. La Soprintendenza è quindi potuta intervenire solo a lavori avanzati, e gli strati archeologici in questo caso erano stati totalmente compromessi.

Carta del rischio archeologico

Si ritiene indispensabile e urgente che venga elaborata una carta del rischio archeologico per il Comune di Piacenza.

VAL.S.A.T., le fondamenta del piano: gravi criticità negli aspetti metodologici

La valutazione di sostenibilità ambientale (VALSAT) dovrebbe "garantire che le scelte formulate siano conformi agli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni del territorio dal punto di vista ambientale. Concorre alle individuazioni delle scelte di piano e individua le misure di pianificazione volte a mitigare e/o compensare gli impatti delle scelte operate" (da relazione PSC).
La VALSAT dovrebbe essere per il PSC ciò che le fondazioni sono per un edifico.
Data l'importanza dello strumento VALSAT, che dovrebbe derivare da una conoscenza approfondita, concreta e neutrale del territorio, ed il cui processo di redazione dovrebbe essere in continuo dialogo/feedback con il processo di pianificazione (e quindi non un mero obbligo di legge da redigere alla fine come un semplice allegato che tanto nessuno leggerà), destano molta preoccupazione le criticità **riscontrate attinenti sia la definizione della sensibilità ambientale e territoriale del territorio comunale, sia la valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni di piano.**
Preoccupanti ed evidentemente derivate da un errore metodologico sono le indicazioni emergenti nelle tavole "VST1 Sensibilità ambientale alla trasformazione produttiva" e "VST2 Sensibilità ambientale alla trasformazione residenziale".
In particolare, nella tav. "VST1 Sensibilità ambientale alla trasformazione produttiva", "finalizzata a fornire utili indicazioni inerenti all'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di nuovi insediamenti Produttivi" (come da Rapporto Ambientale) si segnala che vengono censite come "Aree a sensibilità molto bassa" o "Aree a sensibilità limitata":
- aree attualmente con tessuto residenziale (ad es. zona via Sacconi))
- aree non urbanizzate, attualmente agricole, di paesaggio perfluviale (tra Finarda e Borgoforte)
- aree di sbocco di varchi insediativi a rischio della rete ecologica, attualmente ad uso agricolo ad alta produttività (area a sud-ovest di Roncaglia)

Nella tav. "VST2 Sensibilità ambientale alla trasformazione residenziale", si segnala che vengono censite come "Aree a sensibilità molto bassa", e quindi "idonee alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali" (come da Rapporto Ambientale):
- il parco di Montecucco, il parco della Galleana
- aree inedificate che attualmente presentano una copertura arborea rilevante (ad es. aree della Pertite, dell'Arsenale militare, dell'Artale).

La tavola VST2 suddetta inoltre censisce come Aree a sensibilità limitata alla trasformazione residenziale tutte le aree non urbanizzate che ricadono nel buffer sud della città e nei buffer delle frazioni a sud.
Si ritiene grave che in un documento ufficiale della pianificazione di Piacenza possa uscire l'informazione che il parco della Galleana è un'area a sensibilità molto bassa alla trasformazione residenziale. Non si discute qui ovviamente della correttezza dei calcoli (che essendo effettuati da un software si presuppongono corretti), ma della scelta degli indicatori e dei relativi fattori di ponderazione che hanno portato tali output nell'analisi multicriteria. Riteniamo che un qualsiasi estensore di tale documento, se avente una minima conoscenza della città, avrebbe dovuto interrogarsi sull'assurdo risultato emergente nei parchi Montecucco e Galleana e quindi, a monte, avrebbe dovuto interrogarsi sulla bontà di indicatori e pesi scelti per effettuare tale calcolo.
Come può essere che aree con vegetazione arborea consolidata, addirittura storica nel caso della Galleana, ed aventi tale importanza urbanistica, paesaggistica ed ecologica per la città di Piacenza, risultino idonee alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali?
Perché si è deciso, per impostare i calcoli dell'analisi multicriteria, di unire in un unico indicatore i due indicatori "Elementi di interesse paesaggistico" ed "Elementi di interesse naturalistico" del

PTCP, sminuendo quindi il ruolo degli elementi naturalsitici e paesaggistici per una città che ne è affamata come Piacenza?
Perché tra gli indicatori utilizzati per produrre tale output non compare ad esempio quello correlato alla presenza di verde urbano con copertura arborea consolidata, che è sicuramente un indicatore avente le caratteristiche di rilevanza, consistenza analitica e misurabilità?

Riteniamo inoltre che altre gravi criticità, sia metodologiche che in termini di ambiguità, emergano nel Rapporto Ambientale della VALSAT, nell'allegato "Misure di mitigazione e compensazione".
Riguardo alla riconferma dei PUA non adottati del precedente PRG, non riteniamo metodologicamente corretto affermare che "si evidenzia, comunque, che le previsioni erano già contenute nel PRG previgente e quindi l'impatto non si può considerare completamente addizionale rispetto alla situazione previgente." Premesso che nella situazione previgente, ovvero alla data attuale, i PUA non sono adottati e quindi le aree interessate non sono ancora trasformate (molte di esse addirittura sono ancora ad uso agricolo); premesso che nessuna legge obbliga alla riconferma dei PUA nel PSC in corso di approvazione; riteniamo che un corretto confronto degli impatti per la città dovrebbe basarsi sulla cosiddetta "opzione zero", cioè sulla situazione attuale di area non trasformata.
E, a proposito di impatti addizionali, si segnala che nel Rapporto ambientale non una parola è spesa sugli effetti incrociati (cross-media effects) per la valutazione degli impatti: effetti incrociati che, in un PSC così "pieno" di previsioni di trasformazioni edificatorie e infrastrutturali, dovrebbero essere sicuramente valutati al fine di gestire la possibile moltiplicazione degli impatti (e non tanto la loro semplice somma) derivanti da trasformazioni attuate contemporaneamente. In un PSC che prevede, tra le altre cose, 1.952.000 metricubi recuperabili in aree militari, 282.800 metricubi recuperabili e spostabili a piacimento dalle "aree progetto", 16 P.U.A. tra residenziali e produttivi, nessuno ha trovato ragionevole domandarsi (e verificare) quali potrebbero essere gli effetti incrociati e quindi i reali impatti complessivi, derivanti dall'attuazione del 50%, o dell'80%, o del 100% delle previsioni.
Sempre nell'allegato "Misure di mitigazione e compensazione" emergono diverse contraddizioni e ambiguità. Ad esempio, con riferimento alle previsioni dei PUA produttivi, si scrive: "I comparti, per quanto possibile, dovranno essere serviti dal trasporto pubblico e da percorsi ciclabili, collegati alla rete comunale e al capoluogo comunale (ove tecnicamente possibile)". L'estensore è pilatesco (o lungimirante…) nel ribadire due volte l'inciso "ove possibile": e dove ciò non sarà possibile? In quei casi l'impatto si considera comunque mitigato/compensato? Non è dato saperlo…
L'inciso "ove possibile" ricompare molto spesso schede delle "Misure di mitigazione e compensazione"; ad esempio, per le aree militari (tra cui Pertite e Arsenale che attualmente presentano una copertura arborea rilevante), nelle azioni di miglioramento, si scrive che le "Eventuali formazioni vegetali di particolare pregio presenti all'interno delle aree interessate dal progetto dovranno essere, per quanto possibile, mantenute." Premesso che tali formazioni, esistenti e già censite dal PTCP, dovrebbero essere vincolate ope legis (e quindi non è corretto considerarle azioni di miglioramento), non è dato sapere quale sia il discrimine per cui sia possibile eliminare (e quindi non considerarle elementi positivi nella valutazione di sostenibilità).
Risulta inoltre scorretto considerare azione di miglioramento lo scrivere che "Dovranno essere tutelati gli edifici di valore storico architettonico vincolati dal D.Lgs. 42/2004 presenti all'interno delle aree interessate dal progetto", in quanto tali edifici, già esistenti (alla "situazione zero") sono appunto già vincolati ope legis.
Per quanto riguarda la previsione di un nuovo polo produttivo (PPST3) in paesaggio ad alta produttività agricola, si scrive che "la realizzazione di un nuovo ambito produttivo determina

inevitabilmente un incremento del fenomeno della dispersione insediativa e del consumo di suolo, attualmente destinato all'attività agricola (…) l'impatto risulta di fatto non mitigabile".
Nonostante permangano quindi impatti non mitigabili, il rapporto ambientale conclude affermando che "Il Piano risulta nel suo complesso sostenibile (propensione del Piano alla sostenibilità pari a +0,355)". Da rilevare che, in assenza di interventi di mitigazione/compensazione il piano risulterebbe NON sostenibile (punteggio -0,021). Un esempio di tali interventi, con riferimento al PPST3, è la politica/azione 11.a.1 "Classificazione come APEA dell'area produttiva esistente in loc. Le Mose", che assume sostanzialmente il ruolo di compensazione degli impatti generati dalle previsioni di trasformazione produttiva. Ci chiediamo come la mera classificazione in un altro modo (APEA) di un'area industriale già esistente possa bastare come compensazione. O in alternativa, ci chiediamo chi si farà carico, e con quali risorse, di trasformare veramente in APEA l'area produttiva esistente in loc. Le Mose.
Nel Rapporto Ambientale si scrive poi che "Per garantire la piena sostenibilità del Piano (…) è necessario che in fase di successiva pianificazione e in fase attuativa siano individuate ulteriori misure di mitigazione (o di compensazione) degli impatti comunque più rilevanti e delle componenti ambientali che presentano condizioni di maggiore sofferenza". Si ritiene metodologicamente non corretto basare una valutazione di sostenibilità dell'attuale PSC su altri strumenti di "successiva pianificazione" di cui non si possono conoscere a priori tempi e contenuti. Con questa impostazione la VALSAT perde il ruolo di fondazione solida del piano e diventa un mero atto di fede.
Riteniamo inoltre che la totale mancanza all'interno dei documenti di piano delle seguenti valutazioni, comprometta in modo serio la validità della VALSAT e del PSC:
1) una valutazione complessiva chiara e sintetica (ad es. tabella riepilogativa) della "capacità di piano" in termini di abitanti teorici insediabili totali nelle aree di trasformazione e in quelle di recupero, inclusi i residui di PRG e le possibili trasformazioni delle case sparse in territorio agricolo ed una valutazione delle superfici di produttivo/terziario e commerciale nell'ipotesi di massimo dimensionamento (che tenga conto anche delle previsioni sovra comunali almeno nei territori adiacenti al comune di Piacenza);
2) la valutazione del dimensionamento "sostenibile" limite del PSC (espresso con medesima unità di misura di cui sopra e quindi confrontabile) compatibile con le pressioni esistenti sul complesso del territorio comunale e quelle generabili di previsione;
3) la valutazione degli effetti della realizzazione delle previsioni insediative ed infrastrutturali del piano, relazionate al periodo di validità del piano e nell'ipotesi di massimo dimensionamento.
Si sottolinea come tali valutazioni sono normalmente presenti nei piani redatti nell'ultimo decennio (vedi ad es. PSC Comune di Bologna).
Per quanto riguarda il necessario confronto di alternative che la VALSAT avrebbe dovuto valutare, e di cui non v'è traccia, riteniamo che l'ipotesi dell'azzeramento delle previsioni di PRG inattuate (che logicamente dovrebbe essere l'effettiva "opzione zero", ovvero fotografia dello stato di fatto attuale rispetto alla quale confrontare le variazioni proposte PSC) almeno dovrebbe essere valutata come ALTERNATIVA DI PIANO, soprattutto per quelle aree ora agricole la cui urbanizzazione andrebbe a interrompere irreversibilmente la continuità della rete ecologica.

Riteniamo che le sopra accennate evidenti criticità della Val.S.A.T minino dalla base il ruolo "strutturale" che dovrebbe essere proprio di un PSC e quindi la sua validità.

RETE ECOLOGICA: aspetti contraddittori e criticità

La rete ecologica va intesa come "servizio" vero e proprio per la conservazione della biodiversità e per la rigenerazione ambientale. Il PSC dovrebbe:

- definirne la consistenza esistente e di previsione
- valutare seriamente le possibili multifunzionalità reciproche con altri servizi e usi del suolo
- verificare che il ruolo strutturante della rete ecologica non sia inficiato da altre previsioni strutturali.

Si segnalano nell' Art. 2.7 delle NTS e dal raffronto delle tavole di piano diverse criticità e incongruenze, specificandone di seguito alcune.

VARCHI A RISCHIO - All'art. 2.7. 11.b delle NTS del PSC è fatto divieto di edificazione lungo i fronti in affaccio e nelle aree non edificate interne ai varchi insediativi che sono in realtà individuati come frecce, prive di perimetro chiuso e prive quindi di area univocamente determinata; si evidenzia pertanto un potenziale rischio di occlusione e saturazione dei luoghi immediatamente a ridosso dei fronti segnalati.

Confrontando poi la tav. "Aspetti strutturanti 2" con la tav. "Aspetti strutturanti", emerge chiaramente che alcune previsioni strutturali indicate in quest'ultima inficiano il ruolo strutturante della rete ecologica: il "bollo" arancione che dovrebbe indicare previsione del un nuovo polo produttivo PPST3 (al condizionale, perché tale simbolo non è indicato nella legenda della tavola) è proprio posto a "bloccare" lo sbocco della connessione da salvaguardare indicata nella rete ecologica.

Si segnalano poi diverse in congruenze ed errori nella tav. "Aspetti strutturanti 2":

- la tavola non discrimina tra elementi realmente già esistenti sul territorio, ed elementi solo previsti, non esistenti, derivati dalla pianificazione sovraordinata e da progettualità ipotetiche.
- L'elemento di rilevanza delle "direttrici critiche" in legenda, non è leggibile sulla tavola.
- la tavola non rileva l'assetto vegetazionale arboreo del territorio comunale (nemmeno considerando la già esistente mappatura, a scala maggiore, del PTCP); e anche la tav. "Aspetti condizionanti tutele" non censisce come "Formazioni vegetali lineari" tutte le aree con porzioni di copertura forestale ai sensi dell'art. 2 della legge 227 del 2001 effettivamente presenti in ambito urbano.
- sono indicati come "aree a verde urbano-elementi per la connettività diffusa" diverse aree che allo stato attuale:
    - non sono aree a verde urbano (ad esempio, tra varie aree erroneamente censite, l'area del parcheggio di Borgo Faxhall, su cui peraltro l'amministrazione sta attualmente proponendo l'edificazione di autostazione e le aree di parcheggio e circostanti il centro commerciale Porta San Lazzaro);
    - sono campi da calcio agonistico su cui si attuano operazioni di manutenzione e trattamento antiparassitario tali da farne considerare con più attenzione l'eventuale ruolo come elementi per la connettività ecologica;
    - sono porzioni di aree di trasformazione da PUA del precedente PRG, per le quali l'indicazione VP lascia la possibilità di realizzarvi parcheggi pubblici.

Si segnala che nella tavola e nella norma, le "direttrici di connessione tra la rete ecologica urbana e quella extraurbana" appaiono essere in realtà ipotesi di piste ciclabili, non essendone chiarita la funzionalità ecologica in relazione ad un territorio destrutturato come quello urbano: funzionalità che non può essere certamente demandata alla previsione di un semplice filare ma che più

opportunamente dovrebbe essere progettata potenziando il ruolo ecologico delle aree verdi toccate da tali direttrici. Nel PSC manca totalmente questo approccio, nonostante nella Relazione si affermi che "In termini di rete ecologica, un ruolo sicuramente importante in ambito urbano è rappresentato dalle aree verdi(in particolare se adeguatamente alberate), sia pubbliche sia private, e dai viali alberati, che tuttavia spesso risentono di un forte isolamento dalle aree a maggiore diversità presenti esternamente all'edificato." Alle parole non segue la previsione strutturale di piano (e pure è carente la lettura dello stato di fatto).

Riteniamo inoltre che sia fortemente scorretto dal punto di vista scientifico-metodologico, far passare la prassi secondo cui elementi già esistenti sul territorio aventi un intrinseco valore ecologico, di permeabilità dei suoli, paesaggistico o naturalistico vengano subdolamente riclassificati come "riserve" per attuare compensazioni/mitigazioni o per soddisfare dotazioni di servizi.
A questo proposito si ritiene scorretto all'Art.2. 8. Disposizioni generali per il territorio rurale delle NTS il punto 6.B che prevede che "In particolare negli ambiti agricoli periurbani il PSC: può incentivare(…) forme di perequazione e di coinvolgimento di porzioni del territorio periurbano, con finalità di dotazioni ecologiche, nell'attuazione delle trasformazioni previste nei territori urbani contigui." Ribadiamo che aree agricole già esistenti (con una loro permeabilità) non possano essere considerate per compensare altri interventi. Le nuove trasformazioni previste dal PSC e dal vecchio PRG devono trovare il modo di mitigarsi e compensarsi mediante interventi veramente migliorativi di situazioni esistenti, e non "parassitari".
Appare seguire questa modalità parassitaria anche la classificazione tout court come "Kyoto Forest" di una estesa porzione di territorio agricolo in ambito perifluviale a cavallo della strada d'argine dal Po a foce Trebbia (Kyoto Forest che, in documenti precedentemente commissionati dall'amministrazione e pubblicati, era localizzata in aree a nord del fascio ferroviario, configurandosi quindi come effettivo miglioramento dell'esistente). Peraltro nessuna valutazione di tipo paesaggistico e storico è stata fatta nella previsione di modifica di questo paesaggio consolidato. L'apposizione di retini verdi dove è più facile non è sicuramente indice della serietà di un piano che dovrebbe considerare strutturanti le valenze ecologiche.

A fronte di queste criticità emerse, abbiamo provato a riprendere le tavole presenti della relazione operativa del vecchio PRG, redatte nel 1996, e a confrontare le tavole "SA3 Proposte per il sistema paesaggistico ambientale" e "SA4 Criteri per la riqualificazione del sistema paesaggistico-ambientale" con la presente tav. "Aspetti strutturanti 2". **Emerge in modo dolorosamente inequivocabile l'impoverimento in termini qualitativi e quantitavi degli elementi ecologici previsti dal presente PSC** (solo considerando pianificatorio, senza quindi considerare gli elementi allora fisicamenti esistenti sul territorio e cancellati in questi vent'anni).
Riteniamo sia un'ulteriore conferma della necessità di una revisione radicale della insufficiente proposta ecologica del presente PSC, il fatto che delle tavole disegnate a mano, e risalenti agli albori della Landscape Ecology in Italia, possano mostrarsi enormemente più strutturanti e propositive di elaborati redatti oggi, in cui chiunque ha a disposizione una mole di letteratura scientifica consolidata, possibilità di lettura dettagliata del territorio e strumenti informatici sofisticati.

VERDE PUBBLICO: assenza di una visione a sistema

Dall'analisi della documentazione di PSC e RUE, non emerge alcuna visione di sistema del verde urbano e perturbano per Piacenza; emergono peraltro diverse incongruenze.
In particolare:
-La questione delle effettive dotazioni territoriali di verde pubblico viene continuamente elusa, rimandata, lasciata in sospeso, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, funzionale e localizzativo. A tal proposito, l'art. 89 del RUE introduce una totale arbitrarietà nella quantificazione degli standard urbanistici, e quindi anche del verde pubblico.
La relazione del PSC dichiarava inoltre che spettava al RUE differenziare e quantificare adeguatamente il verde pubblico. Tale differenzazione è completamente assente nella tav. P.2 del RUE, che riporta solo i due retini di verde pubblico e verde attrezzato.
Riteniamo sia invece necessaria una più attenta lettura e riformulazione delle "dotazioni territoriali", differenziando e quantificando adeguatamente il verde pubblico nelle sue diverse declinazioni (in termini di usi, trattamento, estensione), sia alla scala di quartiere (che non è solo per bambini e anziani!) alla scala ecologica (che non è solo quella delle zone produttive e fluviali!), in modo che ne sia verificato il soddisfacimento del fabbisogno contemporaneamente sia rispetto all'intero territorio comunale, sia rispetto all'ambito territoriale di trasformazione, sia rispetto alla specifica unità territoriale di intervento (evidentemente NON è corretto lasciare di volta in volta la possibilità di verificare il soddisfacimento solo ad un livello, scegliendo quello che fa più comodo!).
- Nelle aree di trasformazione derivanti dal vecchio PRG rimane irrisolta l'ambiguità del trattamento delle zone di Vp, ovvero di Verde Pubblico, che rischia di rimanere tale solo sulla carta, potendo essere realizzato in forma di parcheggi pubblici. Nella dotazione di servizi infatti, si ribadiscono gli indici di legge dei 30 mq totali per abitante (che con l'attuazione completa del vecchio PRG comprenderanno però i vari megaparcheggi) e, per le aree di trasformazione, la cessione al comune di almeno il 40% della Superficie Territoriale per la realizzazione di servizi pubblici; come nel vecchio PRG, non vengono però indicati quanti e quali a verde o a parcheggio. E' un dato importante per l'assetto di una città che ha una necessità impellente di spazi verdi, con vegetazione viva e vegeta.
- Verde urbano: orti di quartiere. Anche in considerazione del fatto che il verde ortivo è indicato fra gli elementi costituenti la rete ecologica urbana e che in essa si distingue quale "riserva di biodiversità nell'ambito cittadino e compensazione degli impatti antropici indotti", si segnala che nella relativa tavola tutti gli orti "di quartiere" sono erroneamente mappati come generico "verde urbano".
- Nell'art.4.4 NTA PSC dedicato al Parco delle Mura si evidenzia l'assenza del ruolo del verde lineare (alberature dei viali) quale elemento caratterizzante ai fini ecologici, paesagistici e di fruizione, assieme ai giardini e alle aree verdi. In particolare si evidenzia l'opportunità di segnalare fra gli interventi di riqualificazione dei viali anche quelli relativi al buon mantenimento della componente fitosanitaria del verde. A questo proposito si segnala l'assenza di riferimenti al necessario strumento del Regolamento del Verde (e contestualmente si segnala che ad oggi nessun Regolamento del verde è stato presentato né tanto mento proposto a costruzione partecipativa).
- Nonostante si parli di favorire la mobilità ciclopedonale, manca totalmente un'analisi (e quindi una previsione a livello strutturale nel PSC) dell'integrazione tra verde pubblico (aree ed elementi lineari legati alla ciclopedonalità) e altri servizi della quotidianità. Il sistema dei servizi è fatto corrispondere a una serie di poli funzionali dislocati per la città, che però mancano di un aspetto fondamentale: l'integrazione con le dotazioni più minute e accessibili (anche con una mobilità sostenibile) al servizio della vita quotidiana. Come integrare centri commerciali con la vitalità del

centro storico, come garantire/salvaguardare i collegamenti ciclopedonali tra i luoghi di vita e lavoro, sono scelte politico-urbanistica indispensabili per un corretto equilibrio delle funzioni e per garantire un tessuto socioeconomico "sano" e localmente radicato, scelte che nei documenti del PSC non hanno trovato adeguata esposizione/rappresentazione, anche ai fini della redazione dei futuri POC.

TERRITORIO POTENZIALMENTE URBANIZZABILE: lacune e criticità delle schede progetto

In merito alle "schede-progetto territorio potenzialmente urbanizzabile" relative ai PUA non adottati dal previgente PRG e automaticamente confermati dal PSC, si rileva:

- L'assenza di riferimento autoriale e di cartiglio sull'elaborato, che dovrebbe essere invece documento ufficiale di piano (assenza che si rileva peraltro nell'elaborato "schede aree di progetto").
- La mancanza di corrispondenza tra legenda e schede e diverse ambiguità nei retini, che non giovano alla univoca interpretazione dell'elaborato e quindi alla trasparenza.
- La mancanza di chiarezza sul trattamento delle aree VP (che possono essere indifferentemente pensate come parcheggi o come verde) e la mancanza di chiarezza in merito alla quota dei parcheggi pubblici e alla quota di quelli di pertinenza.
- La posizione dei parcheggi che frammenta la continuità del verde pubblico e del VE (gli schemi proposti dalle schede risultano inoltre avere una totale assenza di coordinamento con la rete ecologica)
- Indicazioni frammentarie, disordinate, incomprensibili dei filari arborei che dovrebbero invece caratterizzare il disegno urbano.
- La reiterata adozione di schemi viari a cul de sac, che causano occupazione inefficiente di suolo per le strade e interrompono la permeabilità/accessibilità: in proposito la buona letteratura urbanistica, da Caniggia in poi, evidenzia che i cul de sac, tipici dei quarteri residenziali nordamericani, fomentano la dipendenza dall'automezzo privato e l'isolamento in gated communities: la strada, la rete viaria, la permeabilità sono l'elemento generatore di urbanità.
- Per le sezioni stradali, non corrispondono le indicazioni tra legenda e schede; si segnala in merito la necessità di progettare le sezioni delle nuove infrastrutture stradali in modo che si configurino da subito come vie residenziali/zone 30 con qualità ambientale paesaggistica garantita da una opportuna progettazione del verde stradale anche in funzione ecologica (viali alberati con funzione di corridoi ecologici).

Brevi considerazioni sull'arredo urbano

L'arredo urbano storico ancora presente richiede una salvaguardia.
In questi anni si è assistito alla rimozione di acciottolati ancora in buono stato e alla loro sostituzione con asfalto o con materiale estraneo alla nostra tradizione (per esempio cubetti in porfido).
Le sistemazioni o ampliamenti di marciapiedi si sono tradotte nel solo mantenimento del cordolo esterno, con l'asportazione delle pietre locali storiche e la loro sostituzione con materiali estranei e di scarsa qualità come tipologia o come taglio.
Inoltre le pietre storiche dei cordoli esterni sono state in genere riposizionate a caso senza mantenerne la posatura originale, e quindi le lavorazioni caratteristiche presenti sulle lastre quali per esempio zigrinature, davanti agli accessi, o avvallamenti, in corrispondenza di scoli delle acque, vengono private della loro funzione e decontestualizzate.

Marciapiedi
In caso di rifacimento o sistemazione della sede stradale, si ritiene che i marciapiedi dei centri storici (ci si riferisce anche alle frazioni comunali) debbano mantenere le stesse dimensioni, la stessa sequenza di posa e gli stessi materiali in essere – naturalmente quando non si tratti già di marciapiedi rifatti.
Qualora si ritenga opportuno allargare la sede pedonale, dovrà comunque essere mantenuto il marciapiede storico, affiancandovi l'ampliamento in modo che siano leggibili dimensioni e materiali storici.

Fondo stradale
In caso di rifacimento del fondo stradale, qualora siano ancora presenti i materiali storici (acciottolato, lastricato o altro), sia in superficie sia sotto successive asfaltature, andrà previsto il loro mantenimento e ripristino con le stesse caratteristiche e modalità di posa, qualora non si tratti di pavimentazioni già rifatte. (Per esemplificare, naturalmente il vergognoso acciottolato di via Tibini non è ritenuto "storico", trattandosi di un rifacimento con materiali e posa assolutamente inidonei).
Naturalmente, in caso di acciottolato coperto da asfalto, qualora sia da rifare la pavimentazione ma non ci siano i mezzi per un ripristino dell'acciottolato si potrà provvedere alla riasfaltatura, curando di non danneggiare i ciottoli sottostanti, per poterli ripristinare quando ci saranno i fondi.

Brevi considerazioni sulle norme a tutela del "Parco delle Mura"

Il PSC risulta carente sul tema del Parco delle Mura sia in merito alla perimetrazione che alla normativa.

La scelta di fondo che va effettuata è se Piacenza, come già fatto da tempo da altre città murate, intenda o meno considerare il sistema delle mura (fortificazioni, chiese, conventi, palazzi rinascimentali, arre verdi, valli, orti residui ecc.) come elemento qualificante e fondamentale per l'assetto urbanistico e monumentale, per una viabilità alternativa, per la vivibilità della città, come attrattiva per chi intenda visitare la nostra città.

Per quanto riguarda la **perimetrazione** occorre ampliarla sulla base di quanto previsto nelle analisi del Prof Calza allegate al PRG '98. In particolare si evidenzia come sarebbe riduttivo non

considerare tra le aree di pertinenza del Parco, in quanto coeve e parte integrante del sistema urbanistico rinascimentale, complessi monumentali rilevanti come “le Benedettine” o i gli edifici dello Stradone Farnese, l’arsenale militare ecc

Manca inoltre una **normativa** di effettiva tutela del bene che specifichi quali interventi siano o meno ammessi.

Tutto questo in attesa che venga realizzato un intervento organico sulla base di un **progetto complessivo del Parco**, anche in collegamento con l’altro parco confinate del Po.

Un progetto che, fra l’altro, renda riconoscibile l’area del parco e le sue pertinenze non solo in termini di segnaletica ma anche di pavimentazione e di arredo urbano.

Sarebbe inoltre auspicabile la realizzazione di un secondo Faxhall comprendente Via Maculani e Via Tramello, nonché il riutilizzo, più volte sollecitato, del sistema di Porta Borghetto con chiare finalità di interesse pubblico.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Piacenza 1.10.2014

LEGAMBIENTE Piacenza

Circolo “Emilio Politi”

La Presidente

(Maria Laura Chiappa)

AREA PERTITE
OSSERVAZIONE AL PSC E AL RUE E RICHIESTA DI VARIANTE DEL PRG

Il Comitato per il Parco Pertite - Bosco in città ha, come obiettivo, la trasformazione dell'intera area militare Pertite di Via Emilia Pavese in un parco.

Com'è noto, l'idea di trasformare l'area militare in un parco naturale urbano è stata proposta dalla Scuola Media Calvino di Via Stradella nel 2009 ed è stata condivisa da 30.000 piacentini, che hanno manifestato il loro assenso nel referendum comunale del 12-13 giugno 2011.
A partire dal 2014 è stata fatta propria dall'Amministrazione Comunale, mediante: dichiarazioni pubbliche; l'apertura del "tavolo Pertite" con il Comitato, per discutere dei contenuti, dei modi e dei tempi di attuazione del progetto di parco; l'avvio di contatti con il Ministero della Difesa.

Attualmente l'area ha la seguente classificazione urbanistica:

PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE: Servizi Urbano Territoriali - Aree Militari

RUE ADOTTATO dal Consiglio Comunale il 15 aprile 2014: Servizi Urbano Territoriali - Attrezzature Militari; l'area è anche compresa in un perimetro che la identifica come Ambito di Trasformazione.
PSC ADOTTATO: nelle tavole e nelle norme del PSC l'area Pertite è compresa fra le aree militari da dismettere e da valorizzare, cioè da trasformare in nuovi quartieri urbani a destinazione residenziale/terziaria.
Le "schede progetto degli Ambiti di trasformazione" del PSC, pur confermando l'appartenenza dell'area al gruppo di aree militari da valorizzare, contengono la seguente precisazione:
"L'Amministrazione Comunale, alla luce della richiesta ampliamente condivisa dalla cittadinanza per una destinazione a verde pubblico di tale area, si è attivata per ottenere la disponibilità della medesima. Qualora si disponesse dell'intera, o parte, dell'area, si destinerà la stessa a verde pubblico, con relativi servizi complementari e di supporto".

In questa fase transitoria, fino all'approvazione del Piano adottato, sono valide sia le norme del Piano vigente sia quelle del Piano adottato. La legge stabilisce che, durante questo periodo di "salvaguardia", in caso di contrasto fra norme riguardanti un medesimo oggetto, prevalgono le più restrittive.

Le indicazioni del Piano adottato non esprimono in modo giuridicamente efficace la volontà dell'Amministrazione di destinare a parco l'area Pertite sia perché la precisazione della scheda progetto non ha alcun valore prescrittivo, sia perché, in ogni caso, fino all'approvazione del PSC e del RUE o del POC, la destinazione urbanistica prevalente resta quella del PRG vigente di Attrezzatura militare.

La certificazione urbanistica della destinazione ad uso pubblico senza possibilità di lucro delle aree smilitarizzate è espressamente richiesta, dal Ministero, anche nelle trattative in corso con altre città per analoghi trasferimenti di proprietà, in quanto è la condizione necessaria per consentirne la cessione gratuita ai Comuni ai sensi del D. L.vo 85/2010 sul Federalismo Demaniale.

PER QUESTI MOTIVI IL COMITATO PER IL PARCO PERTITE

CHIEDE

CHE L'INTERA AREA MILITARE PERTITE (TERRENI E FABBRICATI) VENGA DESTINATA A PARCO PUBBLICO URBANO,

SIA MEDIANTE LA MODIFICA DEL PSC E DEL RUE,

SIA MEDIANTE UNA VARIANTE DEL PRG VIGENTE.

PER IL COMITATO PERTITE - BOSCO IN CITTÀ

Mario Pr. Romano

Piacenza, 29 settembre 2014

Piacenza 30 09 014

Oggetto: riunione del 29/09/ 014

Alla Consulta
Territorio e sviluppo Economico
Via XXIV Maggio,51
Piacenza

Il sottoscritto Paolo Iacopini, dottore agronomo, come rappresentante della Associazione Laureati in Scienze Agrarie della Provincia di Piacenza, con sede in Via Emilia Levante, 84 c/o UCSC seguito ad invito e dopo partecipazione all' incontro della Consulta di cui all' oggetto, formula le seguenti raccomandazioni da allegare al documento che la Consulta stessa andrà ad elaborare in vista delle osservazioni al documento PSC del comune di Piacenza, nel prosieguo del proprio iter di approvazione:

1) riduzione della cementificazione: privilegiare nel rispetto delle norme che riducono al 15 % le aree agricole la superficie da cementificare, privilegiando lo sviluppo in valori volumetrici, anziché in estensione delle superfici;

2) recupero attraverso un piano di interventi conservativi dei fabbricati rurali e dei loro annessi, testimonianza storica dell' agricoltura e della Cascina piacentina di un tempo della quale sussistono ancora strutture in fase di degrado nelle frazioni del territorio del Comune ed oggi soggette a scomparire, sottoponendo eventuali interventi alle norme sulla "Disciplina generale sulla tutela e l' uso del territorio " ex. legge regionale 20 marzo 2000 n. 20 e parere delle Commissioni per la qualità architettonica ed il paesaggio.

3) difesa delle aree verdi rappresentate dai "prati stabili " un tempo componenti essenziali del patrimonio fondiario, impedendone la destinazione ad area fabbricativa, perché componenti essenziali della zootecnia storica di pianura ed in alcuni casi, da considerare " biotopi vegetali"per la peculiarità della componente floristica e delle tecniche e pratiche agricole di un tempo che ne hanno conservato la sopravivenza fino ad oggi.

4) conservazione dell' assetto arboreo di delimitazione di confini, costituito da roveri ed altre essenze, ultime vestigia della " foresta planiziale " e di partitura di campi, costituito da " filari di gelsi "la cui conservazione è sottoposta à prescrizioni ex legge 15 05/ 1942 n. 625 e successive modificazioni.

5) programmazione di una rete di piste ciclabili che prevedano un collegamento con altre piste, presenti od in via di realizzazione per raggiungere siti di carattere storico, turistico, ricreativo, del territorio comunale e singole frazioni, con particolare riferimento al Parco del Trebbia e di Comuni contermini Pontenure, Gossolengo, Caorso.

Tanto dovevo e tanto ho scritto.

Paolo Iacopini

Parere FIAB PIACENZA amolabici in merito al PSC:

- riguardo l'intervento dell'assessore Arch. Cisini programmato a Roncaglia (dissuasori…):

Ciclovia VIA PO - si ritiene che sia importante la messa in sicurezza dell'uscita da Roncaglia (strada alla Chiesa) procedendo verso il ponte sul Nure, tramite la realizzazione di un idoneo tratto di ciclabile, permettendo così al ciclista di evitare l'attraversamento della strada Provinciale che conduce a Caorso.

- In riferimento all'annunciata realizzazione di un tratto di ciclabile lungo il Vallo delle Mura avente lo scopo di creare un anello ciclabile che porta dalla Stazione a Piazzale Torino si sottolinea che:

attualmente sono carenti, in alcuni casi inesistenti, i segnali necessari per indicare i luoghi turistici necessari per i ciclisti che arrivano in stazione: segnali che indichino la Via Po, il deposito biciclette, le varie Vallate……

- si ritiene indispensabile mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali e ciclabili che riguardano la Rotonda di Piazzale Milano

- tenendo conto dell'importante anello ciclabile già esistente che collega la stazione a piazzale Genova, si ritiene indispensabile mettere in sicurezza l'attraversamento di viale Patrioti

- Furti biciclette:

si propone l'acquisto di nuove rastrelliere che permettano di assicurare la bicicletta legandola al telaio e la promozione di un deposito bici a pagamento in centro storico

Inoltre:

- Occorre mantenere alta l'attenzione per la mobilità sostenibile -pedoni e ciclisti- nonché favorire la locomozione in bicicletta- intesa come mezzo di trasporto.
- In città e sulle principali arterie che collegano la città alla provincia devono essere portati a termine i progetti in corso di realizzazione. Si tratta di diversi tipi di percorsi:
- - le ciclabili con sede propria
  - le ciclabili con corsia riservata
  - le ciclabili di suggerimento
  - le ciclopedonali

N.B. la nostra associazione rimarca l'esigenza di favorire la realizzazione di nuove ciclabili in sede propria, visto che nella nostra città si sono privilegiati percorsi su marciapiedi ciclopedonali

Le piste e i percorsi ciclabili realizzati negli anni precedenti richiedono una manutenzione ordinaria costante e monitorata (pulizia dei percorsi, riverniciatura dei percorsi)

- Elenco delle ciclabili realizzate, pubblicate sul sito del Comune:

- Vallera - Barriera Genova
- Barriera Genova - Barriera Torino
- via Emilia Pavese
- pista ciclabile Pittolo-via Tansini
- via Poggi
- via Bianchi - via Dante - via Manzoni - Via Conciliazione
- via Calciati

- viale Patrioti - Borgo Faxhall
- via IV Novembre
- piazzale Genova
- stradone Farnese
- viale Malta
- via Tramello
- via Guglielmo da Saliceto
- via Leonardo da Vinci
- corso Europa
- Montale
- via Cremona - via Caorsana
- via I Maggio
- pista ciclabile Borgotrebbia
- via Tramello - via Maculani
- viale S. Ambrogio
- via Tansini Parco Galleana
- via Millo - via Marinai d'italia - via Vittime di Strà
- Vallera - Gossolengo
- Via Emilia Parmense (Strada statale n. 9) nel tratto compreso tra Strada delle Novate e lo svincolo che porta alle nuove strutture commerciali
- via XXI Aprile
- Via Rigolli
- I Vaccari
- La Verza -ord. 446/2013
- via Nasolini-via Damiani-via Martiri della Resistenza
- S.Bonico - via Moizo
- strada Torre della Razza
- via Einaudi - via Guicciardini - via Jacopino Reggi - Strada Gragnana - pista ciclabile sulla la sponda del Trebbia
- via Einaudi
- strada della Rovinaglia - via Nadotti - via Bazzani - strada Torre della Razza
- parcheggio polichirurgico - rotatoria via Taverna
- via Campagna - via Anguissola
- via Anguissola
- viale Patrioti - piazzale Roma
- viale Patrioti - p.le Libertà
- da rotatoria via Conciliazione a rotatoria via Boselli
- via Raffaello Sanzio
- via Scoto
- viale pubblico passeggio
- Via Pietro Cella
- strada Farnesiana (incrocio via Pastore) - via Radini tedeschi
- via Visconti - via Goitre
- via Gorgni
- c.so Europa - via Moizo
- via Atleti azzurri d'Italia
- strada Malchioda
- rotatoria via Montebello - via Emmanueli
- stradone Farnese;
- rotatoria strada della Rovinaglia - lungoferrovia PC - BO - via Nadotti - via Bazzani - strada Torre della razza;
- area centro commerciale gotico;
- via Gottifreddi;

- strada dell'Anselma
- via Mazzoni
- strada Malchioda
- viale dell'Artigianato
- via Portapuglia
- parco della Galleana
- via dei Pisoni
- via Diete di Roncaglia - via Caorsana
- marciapiede ciclopedonale in via Colombo

L'associazione Fiab Piacenza Amolabici informa di aver elaborato una relazione relativa allo stato effettivo di alcune direttrici ciclabili e di averla presentata alla amministrazione

Si evidenzia la mancanza di alcune direttrici (es Via Manfredi – Via Farnesiana etc.) e occorre ripensare agli attraversamenti e alla continuità delle ciclabili in sede propria.

Cordiali saluti

Angelo Nani Presidente FiabAmolabici

RUE

Riservato all'Ufficio

Riservato all'Ufficio
Protocollo Speciale
Osservazione N° ……/……

Al Sindaco del Comune
di PIACENZA

OSSERVAZIONI

al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Piacenza, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.6 del 10.03.2014, n.7 del 17.03.2014, n.9 del 31.03.2014, n.10 del 1.04.2014, n.11 del 7.04.2014, n.12 del 14.04.2014, n.13 del 15.04.2014

La/Il sottoscritta/o:

Nome **ANTONIO**

Cognome **MOLINELLI**

Nata/o a **Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)**

il **06-12-1959**

Codice Fiscale | **M** | **L** | **N** | **N** | **T** | **N** | **5** | **9** | **T** | **0** | **6** | **C** | **2** | **2** | **8** | **M** |

Residente in **Rottofreno (PC)**

Località **San Nicolò**

Piazza/Via **Via fratelli Cervi** n° **12**

In qualità di:

- ☐ Privata/o cittadina/o
- ☐ Tecnico incaricato dalla proprietà
- ☒ Rappresentante dell'associazione o Ente CASACLIMA NETWORK EMILIA ROMAGNA
- ☐ Legale rappresentante della Società
  con sede a
  Partita IVA | | | | | | | | | | | |
- ☐ Altro (specificare)

Presa visione dello strumento urbanistico adottato, **presenta le seguenti osservazioni**:
NB: Riempire un modulo per ogni tipologia di osservazione riguardante elaborati diversi, sulla base del fac-simile sotto riportato.

OSSERVAZIONE n. 01 riguardante l'elaborato:

RUE – Allegato Energetico Ambientale

Premesso che:
Il Regolamento Urbanistico Edilizio, con l'Allegato Energetico Ambientale, rappresenta un concreto strumento per incidere sul comparto edilizio riconosciuto come uno dei fattori principali (assieme al trasporto) dei consumi di energia e di emissione di gas climalteranti.

Considerato che:

TITOLO I - DISCIPLINA DI ATTUAZIONE – Art. 5: Attribuzione degli incentivi:

5.1. Il contenuto degli articoli è, a seconda di quanto puntualmente specificato, in parte obbligatorio, ed in parte incentivato attraverso un sistema di punteggio composto da valori percentuali i quali, sommandosi l'uno all'altro, vanno a determinare la riduzione complessiva degli oneri di urbanizzazione secondaria (Incentivo Economico) relativi all'intervento in oggetto: ovviamente maggiore è il numero degli Articoli rispettati, maggiore sarà il punteggio percentuale e, di conseguenza, maggiore sarà la riduzione degli oneri. La massima riduzione consentita degli oneri di urbanizzazione secondaria è del 70%.

5.2. Gli incentivi saranno concessi solo a seguito di esito positivo dell'istruttoria delle previsioni progettuali redatte nel rispetto delle norme del presente Documento Energetico Ambientale.

5.3. Nel caso in cui non sia possibile beneficiare degli incentivi acquisiti nell'ambito dell'intervento edilizio in esame, essi potranno essere utilizzati per ulteriori interventi edilizi sul medesimo edificio.

TITOLO I – DISCIPLINA DI ATTUAZIONE – Art. 6: Vigilanza e verifica:

6.1. L'Amministrazione comunale vigilerà sul rispetto dei requisiti dichiarati e messi in opera; a tal fine l'Amministrazione comunale nominerà un tecnico referente, in possesso dei requisiti professionali pertinenti, da individuare a rotazione fra quelli iscritti in apposito elenco redatto a seguito di apposito Bando di selezione, dei tecnici che dovranno attestare (comprovare) esperienza e competenza professionale in materia. Le spese di verifica del tecnico saranno a carico del richiedente.

6.2 In sede di rilascio del titolo abilitativo viene verificata la documentazione presentata che attesta la rispondenza al contenuto della Scheda di cui al precedente punto 4.2.

6.3 Vengono, inoltre, effettuati a campione due o più controlli, in corso d'opera e a fine lavori, per verificare la rispondenza del progetto e del costruito alla Scheda di cui al precedente punto 4.2, previo accordo con la Direzione Lavori in merito ai periodi più opportuni; il primo controllo è previsto in corso d'opera e deve svolgersi, possibilmente, in coincidenza con i momenti topici del cantiere quali, ad esempio, la posa degli isolamenti e la posa degli infissi; il secondo, invece, viene programmato a lavori conclusi ed è finalizzato al rilascio del certificato di agibilità.

6.4 Qualora si accerti il non rispetto di un requisito si imporrà una variante in corso d'opera in grado di ristabilire gli standards di norma verificati attraverso nuova istruttoria.

6.5 Al termine delle opere il Direttore dei Lavori presenterà una dichiarazione di ultimazione dei lavori corredata da idonea documentazione che attesti la conformità delle opere ai requisiti del Documento Energetico Ambientale

Osserva che:

In riferimento agli articoli sopra evidenziati si segnala che:

La verifica del rispetto dei requisiti dichiarati (cfr. art. 6.1) viene attuata mediante la collaborazione di "tecnici esterni alla P.A." scelti in base ad un elenco redatto con apposito bando di selezione; secondo tale bando i tecnici dovranno dimostrare esperienza e competenza professionale in materia

I requisiti di "esperienza e competenza professionale in materia " rischiano di essere generici e di non garantire uniformità di valutazione da parte di tecnici con formazione professionale diversificata: è pertanto altamente probabile che, per uno stesso intervento, si possano avere valutazioni diverse da parte di tecnici con preparazione disomogenea e quindi ci sia il rischio di disparità nel trattamento delle pratiche.

Il sistema di incentivi proposto dal RUE (cfr. art. 5.1) prevede una riduzione dell'importo complessivo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria e quindi un "costo" per la Pubblica Amministrazione, a vantaggio dei privati che dichiarano di intervenire secondo parametri di qualità ambientale; in questo caso, una possibile "disparità nella valutazione delle richieste" si tradurrebbe in un utilizzo poco efficace di quella che è la leva principale per la politica ambientale della Pubblica Amministrazione ed un spreco

fondi pubblici.

Per ovviare a tale rischio, si ***propone di adottare meccanismi di valutazione della "qualità ambientale" degli interventi il cui valore tecnico-scientifico sono riconosciuti in ambito internazionale***.

Mi riferisco, nello specifico, alla possibilità di ***Convenzione con l'Agenzia CasaClima*** (Ente pubblico della Provincia di Bolzano) che da alcuni anni offre uno specifico contributo alle Pubbliche Amministrazioni nel quale si prevede supporto tecnico-scientifico per la gestione degli incentivi nel settore dell'efficienza energetica

Oltre a tale contributo, l'Agenzia CasaClima offre supporto anche nella proposta di Linee guida per promuovere la sostenibilità ambientale e contributo sui temi della Formazione dei tecnici ed Informazione ai cittadini mediante uno specifico Sportello Energia / Sportello CasaClima

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

Individuazione dell'area / dell'edificio interessati dalla proposta

via e num. civico		*località*
Foglio catastale	*Particella/e*	*Tavola RUE*

Ambito nel RUE adottato

Nuovo Ambito proposto

Dati dimensionali della proposta

Nuova destinazione	*Sup.territoriale / fondiaria (mq)*	*Superficie utile (mq)*

Estratto Norme RUE adottato

Titolo …… Capo …… art. ……..

Modifica normativa proposta

TITOLO I – DISCIPLINA DI ATTUAZIONE – Art. 6: Vigilanza e verifica:
6.1. L'Amministrazione comunale vigilerà sul rispetto dei requisiti dichiarati e messi in opera; a tal fine l'Amministrazione comunale si servirà del contributo offerto dall'Agenzia CasaClima di Bolzano, quale Ente pubblico convenzionato, per la gestione del tema "incentivi" per il settore dell'efficienza energetica. Le spese di verifica del tecnico saranno a carico del richiedente.

Motivazioni delle proposte

Esperienza e capacità riconosciuta in ambito nazionale e sovranazionale dell'Agenzia CasaClima di Bolzano di svolgere il ruolo di supporto tecnico e scientifico al Comune convenzionato, in merito alla formulazione di agevolazioni e/o incentivi nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

Eventuale proposta di collaborazione per progetti e iniziative con finalità di rilevante interesse per la comunità locale e di interesse generale (p.e. cessione di aree per usi pubblici, realizzazione di opere di interesse pubblico) correlata alla proposta presentata

SI ☐ NO ☐

A corredo di tale osservazione si allega la seguente documentazione:

Osservazioni grafiche:

☐ Estratto di mappa catastale aggiornato

☐ Visura catastale aggiornata

☐ Stralcio cartografia RUE (formato massimo A3) con indicazione dell'area oggetto di osservazione. *Indicare con un perimetro in colore BLU il perimetro dell'area di proprietà, e in colore ROSSO il perimetro dell'area interessata dall'osservazione.*

☐ Altro (specificare) ……

Osservazioni normative:

☒ Stralcio normativa RUE con individuazione del testo oggetto di osservazione.

☒ Altro (specificare) Esempio Proposta di Convenzionamento fra Comune e Agenzia CasaClima..

Data ……

Firma

_____

Consegnare in duplice copia (anche allegati)

ART. 5. ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI

5.1. Il contenuto degli articoli è, a seconda di quanto puntualmente specificato, in parte obbligatorio, ed in parte incentivato attraverso un sistema di punteggio composto da valori percentuali i quali, sommandosi l'uno all'altro, vanno a determinare la riduzione complessiva degli oneri di urbanizzazione secondaria (Incentivo Economico) relativi all'intervento in oggetto: ovviamente maggiore è il numero degli Articoli rispettati, maggiore sarà il punteggio percentuale e, di conseguenza, maggiore sarà la riduzione degli oneri. La massima riduzione consentita degli oneri di urbanizzazione secondaria è del 70%.

5.2. Gli incentivi saranno concessi solo a seguito di esito positivo dell'istruttoria delle previsioni progettuali redatte nel rispetto delle norme del presente Documento Energetico Ambientale.

5.3. Nel caso in cui non sia possibile beneficiare degli incentivi acquisiti nell'ambito dell'intervento edilizio in esame, essi potranno essere utilizzati per ulteriori interventi edilizi sul medesimo edificio.

ART. 6. VIGILANZA E VERIFICA

6.1. L'Amministrazione comunale vigilerà sul rispetto dei requisiti dichiarati e messi in opera; a tal fine l'Amministrazione comunale nominerà un tecnico referente, in possesso dei requisiti professionali pertinenti, da individuare a rotazione fra quelli iscritti in apposito elenco redatto a seguito di apposito Bando di selezione, dei tecnici che dovranno attestare (comprovare) esperienza e competenza professionale in materia. Le spese di verifica del tecnico saranno a carico del richiedente.

6.2. In sede di rilascio del titolo abilitativo viene verificata la documentazione presentata che attesta la rispondenza al contenuto della Scheda di cui al precedente punto 4.2.
6.3. Vengono, inoltre, effettuati a campione due o più controlli, in corso d'opera e a fine lavori, per verificare la rispondenza del progetto e del costruito alla Scheda di cui al precedente punto 4.2, previo accordo con la Direzione Lavori in merito ai periodi più opportuni; il primo controllo è previsto in corso d'opera e deve svolgersi, possibilmente, in coincidenza con i momenti topici del cantiere quali, ad esempio, la posa degli isolamenti e la posa degli infissi; il secondo, invece, viene programmato a lavori conclusi ed è finalizzato al rilascio del certificato di agibilità.

6.4. Qualora si accerti il non rispetto di un requisito si imporrà una variante in corso d'opera in grado di ristabilire gli standards di norma verificati attraverso nuova istruttoria.
6.5. Al termine delle opere il Direttore dei Lavori presenterà una dichiarazione di ultimazione dei lavori corredata da idonea documentazione che attesti la conformità delle opere ai requisiti del Documento Energetico Ambientale.

Richieste:

- Incentivare il Risparmio energetico in edilizia
- Promuovere la certificazione energetica ed ambientale di qualità
- Risultati raggiungibili in grado di incidere sulla qualità del costruito
- Semplicità applicativa
- Verifica efficace ed oggettiva
- Incentivare azioni virtuose mediante l'integrazione dei PGT - RUE

Convenzione

La Convenzione è un accordo tra **Comune**, **Agenzia CasaClima** e **Network CasaClima** nel quale sono previsti diversi servizi che il Comune può sottoscrivere e mettere in atto, al fine di incentivare la costruzione ed il risanamento di edifici energeticamente sostenibili.

1 Regolamento Energetico

2 Formazione

3 Sportello CasaClima

4 Service

Network CasaClima

Trento
Belluno
Vicenza-Bassano
Bergamo
Venezia
Brescia
Padova-Rovigo
Treviso
Piemonte-Valle d'Aosta
Emilia Romagna
Como
Puglia
La Spezia
Lodi-Cremona
Milano
Molise
Abruzzo
Fermo

Le Associazioni "**CasaClima Network**" sono organizzazioni indipendenti e senza scopo di lucro, che hanno l'obiettivo di **promuovere e coordinare sui territori d'ambito il "progetto CasaClima".**

Regolamento energetico

L'Agenzia si impegna a fornire al Comune il supporto promozionale, tecnico e scientifico riepilogato nelle seguenti azioni:

- **revisione del regolamento edilizio comunale** per promuovere l'efficienza energetica;
- proposte di linee guida per promuovere l'efficienza energetica e la **sostenibilitá ambientale**;
- **supporto tecnico per la formulazione di agevolazioni** e/o incentivi nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili;

Requisiti:

Semplici

Raggiungibili

Controllabili

Supporto

Attori del processo Edilizio

Armonizzazione normativa

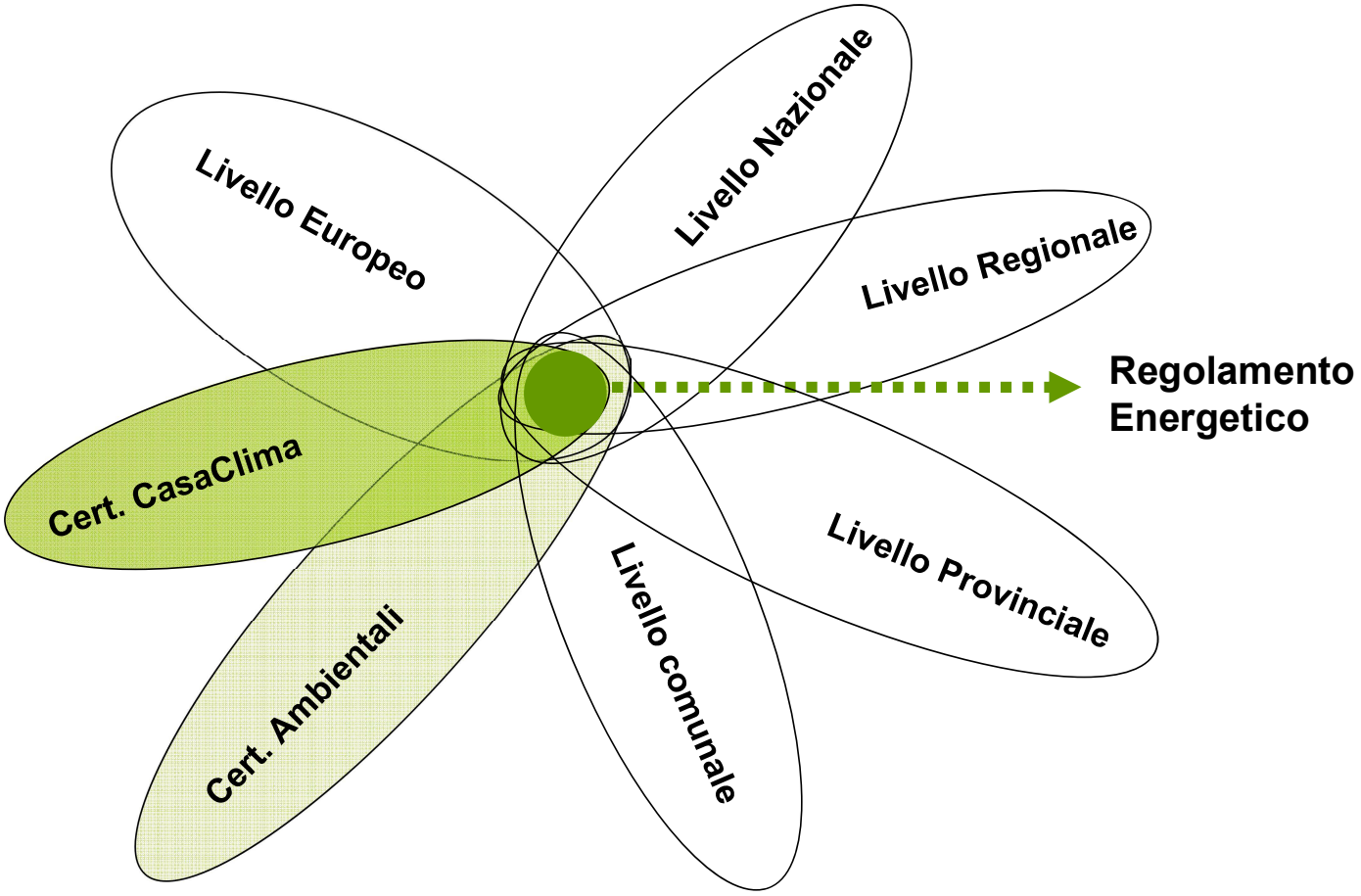

Requisiti del Regolamento Energetico

Armonia alla certificazione CasaClima

- Verifica qualità di **TUTTI** i progetti
- Affiancamento del progettista
- Nomina Auditore esterno
- Aggiornamento fotografico costante
- Sopralluoghi in cantiere
- Verifiche strumentali *(Blower Door Test)*
- Costi trasparenti

Struttura:

TITOLO I – **Natura e scopo**

TITOLO II- **Prestazioni dell‘involucro**

TITOLO III - **Efficienza energetica impianti**

TITOLO IV- **Fonti energetiche rinnovabili**

TITOLO V – **Sostenibilità Ambientale**

TITOLO VI - **Modalità per l‘ottenimento degli incentivi**

TITOLO VII- **Vigilanza e Sanzioni**

Schema di procedimento

2 Prestazioni dell'involucro

2.1 Orientamento dell'edificio
2.2 Protezione dal sole
2.3 Inerzia termica
2.4 Isolamento termico
2.5 Indice di prestazione energetica dell'edificio

3 Efficienza impiantistica

3.1 Ventilazione meccanica
3.2 Impianti centralizzati di produzione calore-teleriscaldamento
3.3 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento
3.4 Contabilizzazione energetica
3.5 Regolazione locale della temperatura dell'aria
3.6 Sistemi a bassa temperatura
3.7 Efficienza illuminazione artificiale
3.8 Efficienza elettrodomestici

4 Fonti energetiche rinnovabili

4.1 Produzione energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili
4.2 Impianti solari termici
4.3 Fotovoltaico
4.4 Impianti a biomasse
4.5 Geotermia

5 Sostenibilità Ambientale

5.1 Valutazioni energetiche-ambientali nei piani attuativi
5.2 Certificazione ambientale
5.3 Materiali ecosostenibili
5.4 Recupero acque piovane
5.5 Tetti verdi

Proposta incentivo

Un incentivo
deve essere controllato
altrimenti è uno spreco!!!!

Semplice
per

Utente e tecnico comunale
Amministratore pubblico
Ente di controllo

Proposta incentivo

=

Classe di consumo come definita da CasaClima *	Incentivo
B-A-Oro	

L‘efficienza energetica è facilmente controllabile con un certificato energetico!

Verifica del Comune

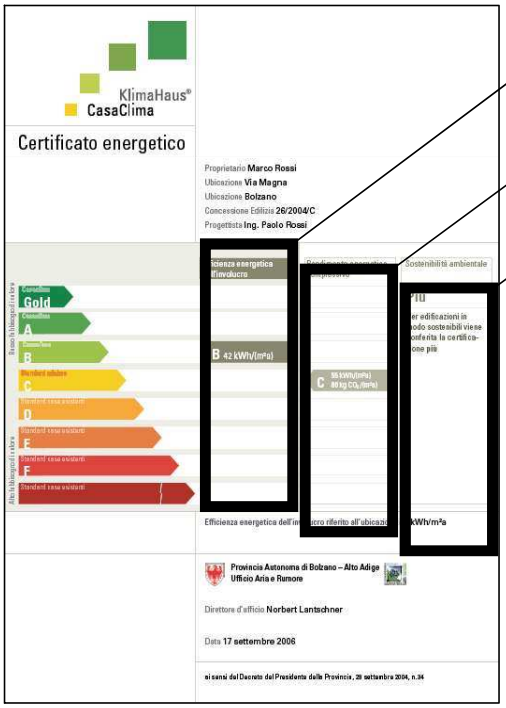

Risparmio Energetico

Rinnovabile

Sostenibilità Ambientale

Metodo di integrazione CasaClima

Convenzione

- REGOLAMENTO ENERGETICO
- Documentazione tecnica specifica
- Formazione/Informazione

Autonoma

- Articolo vincolante

Esempio

Comune di Adro (BS)

Art.3 CERTIFICATO CASACLIMA

Il riferimento per le categorie di consumo di calore e il metodo di calcolo dell'indice termico sono derivati dal progetto CasaClima. Affinchè possa essere rilasciato il certificato di abitabilità il fabbisogno energetico annuo degli edifici deve essere pari o inferiore alla categoria C del certificato CasaClima. Le relative certificazioni devono essere rilasciate da tecnici abilitati per il progetto CasaClima.

Art. 5 CALCOLO CUBATURA

Per gli edifici con fabbisogno energetico corrisponde alla categoria A del certificato CasaClima viene esentato dal calcolo volumetrico lo spessore dei muri perimetrali degli edifici, dei divisori tra le unità immobilari, e quelli di separazione dei vani scale, fino ad un massimo del 10% del volume complessivo dell'edificio.

Per gli edifici con un fabbisogno energetico corrispondente alla categoria B del certificato CasaClima tale esenzione non può superare il 5% del Volume complessivo dell'edificio.

A tale esenzione deve essere aggiunta quella già attualmente consentita dalle vigenti leggi.

Art.8 VERIFICHE FINALI

Qualora in sede di sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico per il rilascio del certificato di abitabilità o qualora risultasse una certificazione

Esempio

Comune di Sulzano (BS)

Art. 57 Piano delle Regole

Interventi CasaClima per la riduzione del consumo energetico

(…)

Il parametro indicatore dell'efficienza energetica degli edifici è l'indice termico che esprime il fabbisogno di riscaldamento invernale in KWh/m2 per anno in base ai parametri adottati dall Agenzia CasaClima.

In dettaglio sono individuate n. due classi di efficienza energetica per i nuovi edifici e ampliamenti:

- classe A: fabbisogno per riscaldamento inferiore a 30 KWh/m^2
- classe B: fabbisogno per riscaldamento tra 31 a 50 KWh/m^2

e n. 1 classe per interventi sull'esistente, ammissibile esclusivamente per le richieste di permesso di costruire/dia presentate entro e non oltre il 31/12/2010:

- classe C: fabbisogno per riscaldamento tra 51 a 70 KWh/m2

Sono vietate costruzioni con indice termico diverso da quello sopra indicato.

Per ottenere il rilascio del certificato di agibilità per immobili a destinazione residenziale nuovi o ristrutturati se i lavori di ristrutturazione hanno interessato almeno il 50% del volume, documentato da adeguato calcolo, deve essere presentato l'attestato di certificazione di Casaclima.

Per incentivare il risparmio energetico è ammesso un aumento di volumetria pari al 10% di quella ammissibile a carattere residenziale, in relazione alle singole zone omogenee definite dalle N.T.A. del P.R.G. ed esclusivamente per edifici in classe A. Dal 01/01/2011, in base alle disposizioni legislative europee, sarà consentita esclusivamente l'edificazione di nuovi edifici in classe A. Detto incremento volumetrico è applicabile per gli edifici a carattere residenziale per i quali, all atto della presentazione della richiesta di permesso di costruire o DIA sia allegata idonea documentazione dimostrante il rispetto dei parametri CASACLIMA.

Esempio

Comune di Osio Sotto (BG)

Art. 57 Indice di prestazione energetica dell'edificio (cogente)

L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale degli edifici deve rispettare i valori minimi imposti dalla DGR 8745 e s.m.i.

(…)

Ulteriori requisiti minimi di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e/o estiva, la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) e le modalità di certificazione per gli edifici nuovi o ristrutturati sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

Al fine di dare concreta attuazione ai principi generali contenuti nel presente regolamento, in tutto il territorio comunale sono previste forme di incentivo per gli edifici nuovi o ristrutturati, certificati secondo la metodologia denominata "CasaClima" o equivalente approvata come previsto al successivo capo VI del presente titolo.

Esempio

Comune di Osio Sotto (BG)

Art. 77 Incentivi (facoltativo)

Classe CasaClima	Incentivo	
	Riduzione contributo di costruzione	Bonus cubatura
Oro	**30 %**	**15 %**
A	**30 %**	**10 %**
B	**30 %**	**5 %**

Classe CasaClima	Requisiti di Sostenibilità	Incentivo	
		Riduzione contributo di costruzione	Bonus cubatura
Oro	**CasaClima Nature**	**45 %**	**15 %**
A		**40 %**	**10 %**
B		**35 %**	**5 %**

Esempio

Comune di Vigonovo (VE)

Classe di consumo come definita da CasaClima *	Incentivo
B-A-Oro	-20% Oneri di Urbanizzazione

Classe di consumo come definita da CasaClima	Energia primaria rinnovabile (%) *	Incentivo
B-A-Oro	50	-30% Oneri di Urbanizzazione

Classe di consumo come definita da CasaClima	Energia primaria rinnovabile (%)	Rispetto requisiti ambientali	Incentivo per requisiti ambientali
B-A-Oro	50	Requisiti sostenibilità	-40% Oneri di Urbanizzazione

Esempio

Comune di Udine (UD)

Classe CasaClima	Incentivo
B	*Requisito obbligatorio di cui al precedente art. 2.5*
B	Limitatamente al primo anno di operatività del presente regolamento: • Rimborso del costo di certificazione • 50% della riduzione del contributo di costruzione al minimo fissato con D.P.G.R. 139/97
A	• Rimborso del costo di certificazione • Riduzione del contributo di costruzione al minimo fissato con D.P.G.R. 139/97
Oro	• Rimborso del costo di certificazione • Riduzione del contributo di costruzione al minimo fissato con D.P.G.R. 139/97
L'incentivo è subordinato all'ottenimento della certificazione secondo procedura CasaClima.	

2. Edifici soggetti a interventi di ristrutturazione:

Classe CasaClima	Incentivo
miglioramento di 1 classe energetica	*Requisito obbligatorio di cui al precedente art. 2.5*
miglioramento di 2 classi energetiche	• Rimborso del costo di certificazione
B	• Rimborso del costo di certificazione • 50% della riduzione del contributo di costruzione al minimo fissato con D.P.G.R. 139/97
A - Oro	• Rimborso del costo di certificazione • Riduzione del contributo di costruzione al minimo fissato con D.P.G.R. 139/97
L'incentivo è subordinato all'ottenimento della certificazione secondo procedura CasaClima. Ulteriori incentivi per gli interventi di ristrutturazione sono quelli previsti dalla L. 296/2006 e 244/2007 e s.m.i.	

Possibilità

- Sconto oneri di urbanizzazione
- Incentivo volumetrico
- vincolo aree per costruzioni energeticamente efficienti
- Concessione finanziamenti
- Incentivi solo alle ristrutturazioni
- Sconto IMU
- Perequazione volumetrica

…nuove forme di incentivazione

Sportello Energetico CasaClima

- Creazione di uno **sportello energetico** CasaClima per il supporto tecnico informativo, consulenza tecnica ai cittadini, imprese e professionisti

- Gestione nel processo di controllo e verifica della certificazione energetica ed ambientale basato sulle linee guida CasaClima

Formazione

- Corso base ed avanzato per progettisti
- Corso base ed avanzato per artigiani
- Corso committenti
- Seminari

Service

Per le attività di:

- informazione generale e di divulgazione del progetto “CasaClima” mediante **convegni** rivolti ad amministratori, cittadini, tecnici ed altri attori dell’edilizia;
- depliant, opuscoli informativi da personalizzare con il Comune;
- **attività di promozione dell’efficienza energetica** nell’edilizia residenziale;
- eventi specifici

Cubo di Ghiaccio

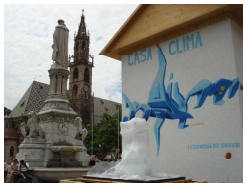

Convenzione CasaClima-Comuni

Iter di Convenzionamento

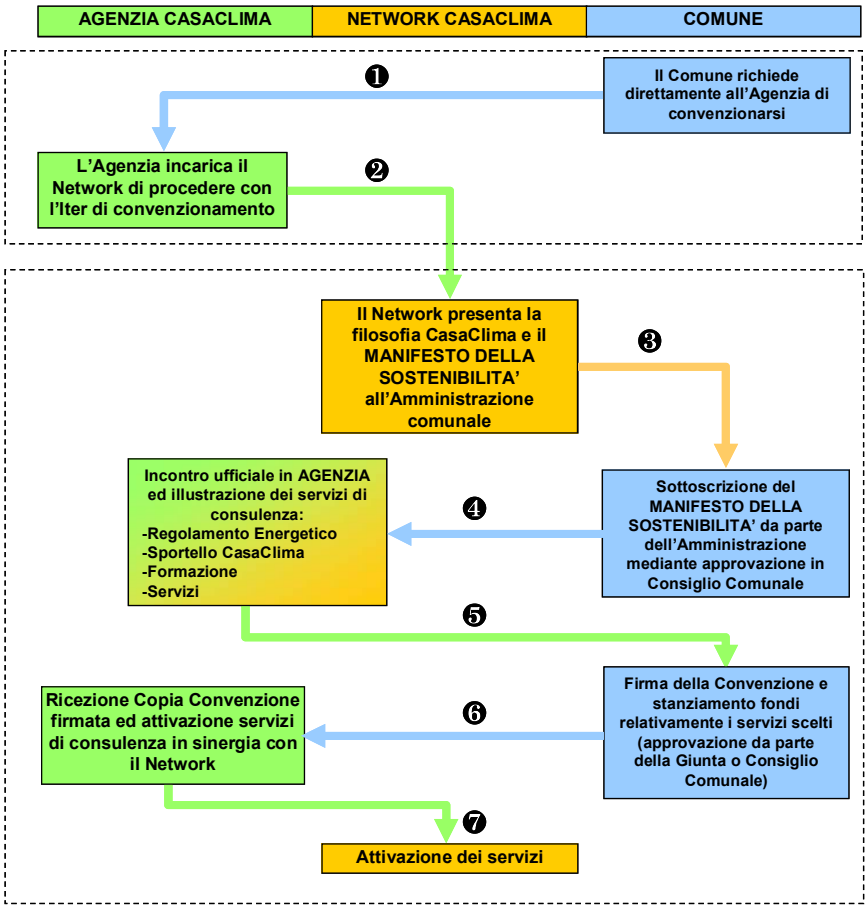

Conclusioni

La Convenzione **è uno strumento semplice ed incisivo**

L'**ancoraggio** al progetto **CasaClima** è un punto di forza che **produce risultati concreti.**

Crea una **crescita culturale** attenta alla Sostenibilità dell'Architettura

Agevola il raggiungimento della Direttiva 2002/91 CE e s.m.i

L'Agenzia CasaClima garantisce: **il supporto tecnico ed il monitoraggio** dei risultati

RUE

Riservato all'Ufficio

Riservato all'Ufficio
Protocollo Speciale
Osservazione N° ……..……/…….

Al Sindaco del Comune di PIACENZA

All' Assessorato Pianificazione, rigenerazione urbana e Smart City

OSSERVAZIONI

al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Piacenza, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.6 del 10.03.2014, n.7 del 17.03.2014, n.9 del 31.03.2014, n.10 del 1.04.2014, n.11 del 7.04.2014, n.12 del 14.04.2014, n.13 del 15.04.2014

La/Il sottoscritta/o:

Nome **Enrico**

Cognome **Armelloni**

Nata/o a **Piacenza**

il **15 settembre 1971**

Codice Fiscale | R | M | L | N | 9 | C | 7 | 1 | P | 1 | 5 | G | 5 | 3 | 5 | N |

Residente in **Piacenza**

Località **Piacenza**

Piazza/Via **Sidoli** n° **23**

In qualità di:

☐ Privata/o cittadina/o

☐ Tecnico incaricato dalla proprietà

☐ Rappresentante dell'associazione o Ente .....

☐ Legale rappresentante della Società .....

con sede a .....

Partita IVA | | | | | | | | | | | |

☐ Altro (specificare)
- Dottore di Ricerca in Acustica ed Energetica
- Assegnista di Ricerca - Università degli Studi di Parma
- Tecnico Competente in Acustica (L.447/95), Regione E-R DD 1947/01

Presa visione dello strumento urbanistico adottato, **presenta le seguenti osservazioni**:
NB: Riempire un modulo per ogni tipologia di osservazione riguardante elaborati diversi, sulla base del fac-simile sotto riportato.

OSSERVAZIONE n. 1 riguardante l'elaborato:
Articolo 19 dell'Allegato A – Documento Energetico Ambientale - Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

Premesso che:

- L'Articolo 19 dell'Allegato A del RUE, "ISOLAMENTO ACUSTICO" ha, come recita il titolo, l'obiettivo di migliorare le caratteristiche acustiche dell'edificio.
- La Legge 447/95, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, all'Art.3, punto 1, comma E) afferma che sono competenza dello Stato la "*determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore.*"
- Il D.P.C.M. 5/12/1997, "Requisiti acustici passivi degli edifici" definisce le prestazioni acustiche che devono possedere le varie categorie di edifici in merito a: isolamento dai rumori tra diverse unità immobiliari, isolamento dai rumori esterni, isolamento dai rumori di calpestio, livelli limite di rumore per impianti a funzionamento continuo e discontinuo.
- Nel corso degli anni lo Stato, mediante risposte a quesiti, ha provveduto a chiarire vari aspetti nebulosi del D.P.C.M. 5/12/1997.
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, nel documento U.prot. DVA – 2010 - 0020117 del 13/08/2010, "*oggetto: chiarimenti in merito al D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici""* alla risposta 2 afferma "*…Qualora il regolamento edilizio o di igiene non richiami espressamente il D.P.C.M. 5/12/97, il richiamo allo stesso si intende effettuato in via implicita, considerata anche la prevalenza della legislazione nazionale, dalla quale trae origine il suddetto D.P.C.M., su quella regionale e il limite delle norme secondarie, quali i regolamenti provinciali e comunali costituito dall'impossibilità di contrastare norme statali….*".

Considerato che:

all'Art. 19, punto 1, comma 1, lettera C1) dell'Allegato A del RUE, "ISOLAMENTO ACUSTICO" si legge:

C1 - Per garantire condizioni di confort e salubrità è necessario tenere conto dei seguenti fattori:
...
Omissis
...
- condizionamento acustico: forme dei locali, potere fonoassorbente dell'arredamento e disposizione dello stesso;
...
Omissis
...
- utilizzo di elettrodomestici ed impianti a bassa emissione.

Osserva che:

- La misura delle prestazioni acustiche degli edifici viene fatta applicando le norme: UNI EN ISO 16283-1 (che sostituisce la UNI EN ISO 140-4) (isolamento aereo), UNI EN ISO 140-5 (isolamento facciata) ed UNI EN ISO 140-7 (isolamento calpestio).
  Tutte queste norme prevedono la misura anche del Tempo di Riverberazione, in modo da poter escludere il suo effetto dalla misura delle prestazioni acustiche dell'edificio. Così facendo è possibile paragonare le prestazioni di locali vuoti e di locali arredati.
  Inoltre, la norma, in funzione delle varie forme dei locali, specifica chiaramente come effettuare le misure. A detta dello scrivente pertanto l'affermazione "*condizionamento acustico: forme dei locali, potere fonoassorbente dell'arredamento e disposizione dello stesso*" non ha senso.
- L'utilizzo di elettrodomestici a bassa emissione chiaramente non influisce sulle prestazioni acustiche dell'edificio.
  L'impiego di impianti a bassa emissione invece potrebbe essere letto correttamente come la scelta di impianti continui e discontinui tali da rispettare i limiti sonori imposti dal Decreto.

Considerato che:

- all'Art. 19, punto 1, comma 1, lettera C2) del dell'Allegato A del RUE, "ISOLAMENTO ACUSTICO" si legge: "*C2 - I requisiti minimi obbligatori relativi all'isolamento acustico degli edifici sono stabiliti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i*"
- all'Art. 19, punto 4 del dell'Allegato A del RUE, "ISOLAMENTO ACUSTICO" si legge: "*Riferimenti normativi: D.P.C.M. 5.12.97 e s.m.i.*"
- all'Art. 19, punto 2 del dell'Allegato A del RUE, "ISOLAMENTO ACUSTICO" si legge:
  "*Applicabilità:*
  Destinazioni d'uso
  - E1 Edifici adibiti a residenza o assimilabili"

Osserva che:

In più punti dell'Allegato A è precisato come il D.P.C.M. 5/12/1997 costituisca il riferimento legislativo in materia di acustica edilizia. Tali osservazioni però contrastano apertamente con le indicazioni sulla sua applicabilità. L'Allegato A, infatti, la limita agli "*edifici adibiti a residenza o assimilabili*", che nella Tabella A del Decreto sono classificati come "Categoria A".
Lo scrivente ritiene che al fine di non incorrere in una INCOMPATIBILITA' con una legge dello Stato, l'applicabilità NON possa essere assolutamente limitata solamente agli "Edifici adibiti a residenza o assimilabili", ma debba essere estesa a TUTTE le altre tipologie indicate nella suddetta tabella, che per comodità si riporta qui di seguito:

TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Considerato che:
all'Art. 19, punto 1, comma 1, lettera C3) del dell'Allegato A del RUE, "ISOLAMENTO ACUSTICO" si legge: "*C2 - è incentivata l'adozione di soluzioni migliorative, che si ottengono garantendo limiti superiori del 5% rispetto ai valori di isolamento prescritti dal D.P.C.M. 5.12.97 e s.m.i.:*
nel caso di interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, il rispetto del presente articolo consente di beneficiare degli incentivi di seguito riportati."

Incentivo economico (riduzione oneri urbanizzazione secondaria)	
Isolamento acustico migliorativo di almeno il 5% rispetto ai limiti D.P.C.M. 5.12.97 e s.m.i.	2%

Osserva che:
A detta dello scrivente, per quanto concerne il miglioramento delle prestazioni acustiche di un edificio, non ha senso indicare un valore percentuale, mentre sarebbe ben più sensato definire un incremento delle prestazioni acustiche definite dal Decreto 5/12/1997, ad esempio di 2 o 3 dB.
Il motivo di questa affermazione è ben conosciuto a tutti coloro che effettuano i collaudi acustici.
Prendiamo ad esempio l'isolamento aereo minimo richiesto tra due appartamenti pari a Rw' = 50 dB, il calcolo di questo indice di valutazione è frutto dell'applicazione della norma UNI EN ISO 717-1.
Per come opera tale norma il valore di Rw' varia a passi di 1 dB, ossia non può essere 50.5, ma solo 48, 49, 50, 51, 52 dB, ecc.
L'indice di valutazione Rw' può assumere SOLAMENTE valori interi!
Se si applica il 5% a 50 dB il risultato è 52.5 dB, un valore NON accettabile dal punto di vista normativo perché non "confrontabile" con il metodo di misura.
Per questo motivo si ritiene che al fine di caratterizzare l'incremento delle prestazioni acustiche di un edificio l'indicazione di un valore in dB una tantum sia più corretto rispetto all'indicazione di valore percentuale.
Si suggerisce, inoltre, di studiare uno strumento che permetta la concessione degli incentivi economici solamente dopo una "verifica in opera" dei reali valori dei parametri acustici. È ben noto come in fase progettuale gli errori possano essere anche dell'ordine di 3÷4 dB.

Considerato che:
all'Art. 19, punto 3 del dell'Allegato A del RUE, "ISOLAMENTO ACUSTICO" si legge:
"*Documenti da allegare*
…
Omissis
…
A lavori ultimati dovranno essere forniti:
a. dichiarazione di conformità impianti;
b. giudizio sintetico di un tecnico abilitato circa le caratteristiche delle soluzioni adottate con verifica fonometrica del rispetto dei requisiti e dei limiti;
c. verifica secondo i criteri della normativa vigente."

Osserva che:
Tutto ciò può essere sostituito con la frase del tipo:
A lavori ultimati occorrerà presentare una relazione di collaudo acustico in opera redatta da un tecnico competente in acustica.
Ciò permetterà anche di quantizzare l'effettivo miglioramento delle prestazioni acustiche dell'edificio rispetto ai limiti imposti dalla normativa vigente.

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE

Individuazione dell'area / dell'edificio interessati dalla proposta

via e num. civico		*località*
Foglio catastale	*Particella/e*	*Tavola RUE*

Ambito nel RUE adottato

Nuovo Ambito proposto

Dati dimensionali della proposta

Nuova destinazione	*Sup.territoriale / fondiaria (mq)*	*Superficie utile (mq)*

Estratto Norme RUE adottato

Titolo …… Capo ……. art. ……..

Modifica normativa proposta

Motivazioni delle proposte

Eventuale proposta di collaborazione per progetti e iniziative con finalità di rilevante interesse per la comunità locale e di interesse generale (p.e. cessione di aree per usi pubblici, realizzazione di opere di interesse pubblico) correlata alla proposta presentata

SI ☐ NO ☐

A corredo di tale osservazione si allega la seguente documentazione:

<u>Osservazioni grafiche</u>:

☐ Estratto di mappa catastale aggiornato

☐ Visura catastale aggiornata

☐ Stralcio cartografia RUE (formato massimo A3) con indicazione dell'area oggetto di osservazione. *Indicare con un perimetro in colore BLU il perimetro dell'area di proprietà, e in colore ROSSO il perimetro dell'area interessata dall'osservazione.*

☐ Altro (specificare) ……..

<u>Osservazioni normative</u>:

☐ Stralcio normativa RUE con individuazione del testo oggetto di osservazione.

☐ Altro (specificare)

- D.P.C.M. 5/12/97.
- Parere Ministeriale 9/3/1999: Richiesta parere in merito all'applicabilità del D.P.C.M. 05.12.97 recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
- Parere Ministeriale 27/5/2003: Richiesta di parere sull'applicazione del D.P.C.M. 05 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", con riferimento ai limiti di rumorosità prodotta dagli impianti.
- Parere Ministeriale U.prot. DVA – 2010 - 0020117 del 13/08/2010: "Chiarimenti in merito al D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Data .....

Firma

_____

Consegnare in duplice copia (anche allegati)

COMUNE DI PIACENZA

Sindaco : Paolo Dosi

Assessore : Silvio Bisotti

Dirigente della D.O. Riqualificazione e Sviluppo del Territorio : arch. Taziano Giannessi

Tecnici : arch. Alessandra Balestrazzi e arch. Marina Mezzadri

RUE REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DI PIACENZA

Documento energetico ambientale

allegato **A**

Collaboratore: Dott. Giacomo Cerri

Nel caso in cui l'impianto abbia uno scambiatore a terreno i valori aumentano notevolmente.
Con la ventilazione meccanica controllata si garantisce il controllo di alcuni inquinanti immessi negli ambienti interni e la limitazione dei rumori esterni che possono creare discomfort acustico, oltre ad una riduzione delle dispersioni energetiche e il miglioramento del comfort igrotermico.
Un ricambio d'aria breve ma completo garantisce la presenza di aria fresca con assenza di correnti d'aria fastidiose ed evita di avere tassi di umidità relativa dell'aria elevati (causa di condensa sui vetri, muffa nei punti termicamente deboli, ecc.); nello stesso tempo evita di disperdere quantitativi notevoli di calore (dosaggi di aria calibrati).
Nei calcoli termici per il settore residenziale è previsto un valore di ricambi d'aria pari a 0,5 vol./h.
Il valore dei ricambi d'aria riportato nel presente articolo ha lo scopo di garantire una ventilazione di base continua che sarà integrata dalle norme comportamentali degli utenti (ad esempio attraverso l'apertura periodica delle finestre) tali da portare i ricambi d'aria effettivi, nei periodi di occupazione, a 0,5 vol./h.
Uwe Wienke. "Aria-Calore- Luce. Il comfort ambientale negli edifici". Dei
Uwe Wienke. "La casa passiva". Dei

18.6. Strumenti di consultazione
http://www.miniwatt.it/mwEEE/Mod6/Ventilazione.htm

ART. 19. ISOLAMENTO ACUSTICO

19.1. Obiettivo della norma: migliorare le caratteristiche acustiche dell'edificio.

19.1.1 Isolamento acustico

C1 - Per garantire condizioni di confort e salubrità è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- orientamento del fabbricato e delle aperture in relazione alla localizzazione delle fonti di rumore;
- isolamento acustico interessante: strutture, murature esterne, solai, serramenti, murature interne, pavimenti, impianti;
- condizionamento acustico: forme dei locali, potere fonoassorbente dell'arredamento e disposizione dello stesso;
- uso del verde come schermatura;
- uso delle barriere schermanti la riverberazione sonora (es. su strade ad alto traffico);
- utilizzo di elettrodomestici ed impianti a bassa emissione.

C2 – I requisiti minimi obbligatori relativi all'isolamento acustico degli edifici sono stabiliti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i.
C3 - è incentivata l'adozione di soluzioni migliorative, che si ottengono garantendo limiti superiori del 5% rispetto ai valori di isolamento prescritti dal D.P.C.M. 5.12.97 e s.m.i.: nel caso di interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, il rispetto del presente articolo consente di beneficiare degli incentivi di seguito riportati.

Incentivo economico (riduzione oneri urbanizzazione secondaria)	
Isolamento acustico migliorativo di almeno il 5% rispetto ai limiti D.P.C.M. 5.12.97 e s.m.i.	2%

19.2. Applicabilità

Destinazioni d'uso

- E1 Edifici adibiti a residenza o assimilabili

19.3. Documenti da allegare

In fase progettuale dovrà essere presentata una relazione che dimostri un livello di isolamento acustico dell'edificio superiore ad almeno il 5% dei limiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 e s.m.i.

Le prestazioni acustiche dei componenti la costruzione dovranno essere attestate da certificato di prova fornito dal produttore o valutate in base alla massa superficiale con riferimento a soluzioni assimilabili.

Nel caso di divisori costituiti da porzioni di parete a diverso potere fonoisolante o da parete ed infisso, va calcolato il potere fonoisolante risultante in base a quello delle diverse componenti ed alla relativa estensione di superficie.

A lavori ultimati dovranno essere forniti:

a. dichiarazione di conformità impianti;
b. giudizio sintetico di un tecnico abilitato circa le caratteristiche delle soluzioni adottate con verifica fonometrica del rispetto dei requisiti e dei limiti;
c. verifica secondo i criteri della normativa vigente.

19.4. Riferimenti normativi

D.P.C.M. 5.12.97 e s.m.i.

CAPO 5. SALUBRITA' DEGLI AMBIENTI E SALUTE DEGLI UTENTI

ART. 20. RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INTERNO

20.1. Obiettivo della norma: garantire un elevato standard di benessere ambientale all'interno degli alloggi minimizzando il livello dei campi elettromagnetici a frequenza industriale (50 Hz) e ad alta frequenza (100 khz – 300 Ghz) e riducendo il più possibile l'esposizione degli individui agli influssi delle onde elettromagnetiche determinate da elettrodomestici, strumentazione in genere di tipo elettrico o reti impiantistiche di distribuzione della corrente.

20.1.1 <u>Riduzione dell'inquinamento elettromagnetico interno</u>

C1 - Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico, si premierà la presenza contemporanea di:

- distribuzione dell'energia elettrica negli ambienti secondo diramazione dei fili in linea, a L con una conformazione a stella e non a cerchio, al fine di evitare il rischio di creazione della Gabbia di Faraday ed amplificare le alterazioni del campo elettromagnetico;
- disgiuntori di rete nelle zone notte e nelle altre zone di riposo per l'eliminazione dei campi elettrici in assenza di carico a valle;
- schermatura delle linee elettriche, comunque obbligatoria per le zone notte, utilizzando cavi già schermati o inserendo le linee elettriche in tubi metallici collegati tra loro e messi a terra in più punti;
- passaggio dei cavi elettrici in zone con minor permanenza abitativa.

(in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 297 del 22 dicembre 1997)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1769 del 30 aprile 1966, recante i criteri di valutazione e
collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione
e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412;

Considerata la necessità di fissare criteri e metodologie per il contenimento dell'inquinamento da rumore
all'interno degli ambienti abitativi;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

2. I requisiti acustici delle sorgenti sonore diverse da quelle di cui al comma 1 sono determinati dai provvedimenti attuativi previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto.

2. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la
rubinetteria.

4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

5. Le grandezze cui far riferimento per l'applicazione del presente decreto, sono definiti nell'allegato A che ne

costituisce parte integrante.

Art. 3.

Valori limite

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze
che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo sessanta giorni.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

PRODI

p. Il Ministro dell'ambiente

CALZOLAIO

p. Il Ministro della sanità

BETTONI BRANDANI

Il Ministro dei lavori pubblici

COSTA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

BERSANI

ALLEGATO A

Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

1. il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382:1975;

2. il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla norrna EN ISO 140-5:1996;

3. l'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT), definito da:

$$D_{2m,nT} = D_{2m} + 10 \log T/T_0$$

dove:

D2m = L1,2m - L2 e la differenza di livello;

L1,2m è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;

L2 è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula:

$$L_2 = 10\log\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}10^{\frac{L_i}{10}}\right)$$

Le misure dei livelli Li devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo uel volume nell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;

T è il tempo di riverberazione nell' ambiente ricevente, in sec;

T0 è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5s;

4. il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (Ln) definito dalla norma EN ISO 140-6:1996:

5. LASmax: livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow;

6, LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7^, para. 5.1.

b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;

c. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (Ln,w) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7^, para.5.2.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

a.35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
b.25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è piu elevato.
Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui			Parametri		
alla Tab. A	Rw (*)	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LAeq
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nota: con riferimento all' edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

PAG 01
ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROV. DI COMO
17 FEB. 2004
Prot. 173

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
GABINETTO
2763/307/21 16/02/2004 UL

All'Ordine degli ingegneri della provincia di Como. – via Alessandro Volta, 62 - Como

OGGETTO: Richiesta di parere sull'applicazione del D.P.C.M. 05 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", con riferimento ai limiti di rumorosità prodotta dagli impianti.

In relazione alla richiesta di parere inerente l'oggetto, questo Ufficio condivide il punto di vista espresso dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici (massimo organo tecnico consultivo dello Stato) nell'adunanza n. 129 del 27 maggio 2003.

Si allega pertanto il parere del citato consesso.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Carta_intestata_UL

Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici

Sezioni Riunite Prima e Quinta
Prima Sezione

Adunanza del 27.05. 2003

N. del Protocollo 129

OGGETTO

Richiesta di parere sull'applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", con riferimento ai limiti di rumorosità prodotta dagli impianti.

LE SEZIONI

VISTA la nota prot. n° 2269 in data 06.05.2003 con la quale l'Ufficio Legislativo, trasmette per esame e parere, l'affare in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione Relatrice (D'ANTONIO, FANTINI, LINGUITI, NAPOLITANO, DI FRAIA, DELLA GATTA).

CONSIGLIO SUPERIORE

el

PREMESSO

Con nota n. 2269/307/21 del 6/5/2003 l'Ufficio Legislativo ha trasmesso per esame e parere la nota n. 376 del 14.4.2003 dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Como, inerente alcuni quesiti interpretativi del D.P.C.M. 5/12/1997 recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" con riferimento ai limiti di rumorosità prodotta dagli impianti.

Al riguardo si riporta integralmente la nota citata:

"Con riferimento all'oggetto richiediamo parere sui punti che seguono, che riguardano la progettazione, il collaudo e la gestione degli impianti.

*1) **Limiti di riferimento***

*Sono da tenere in considerazione i limiti per riportati nell'Allegato A alla voce **"Rumore prodotto dagli impianti tecnologici***

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

a) *35dB (A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;*

b) *25dB (A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo".*

Oppure quelli riportati nella Tabella B del medesimo allegato?

2) ***Scelta dell'ambiente di misura***

Il DPCM afferma: "le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato".

Il livello sonoro da valutare è assoluto oppure quello determinato dalle sole sorgenti di origine impiantistica?

3) ***Somma degli effetti di più impianti***

CONSIGLIO SUPERIORE

cl

In presenza di più impianti con funzionamento contemporaneo il livello da confrontare con i limiti è riferito alla somma delle sorgenti separatamente considerate?

4) ***Rumore in assenza degli impianti***

Come si deve tenere conto del livello del rumore in assenza delle sorgenti impiantistiche?

Come comportarsi se il rumore senza gli impianti è confrontabile per ampiezza o superiore con quello in presenza degli impianti?

5) ***Presenza di componenti tonali***

In presenza di componenti tonali degli impianti si debbono applicare correttivi ai livelli misurati?

6) ***Postazione di misura***

Come si deve tenere conto delle caratteristiche architettoniche ed acustiche della sala, con riferimento alla postazione di misura all'interno degli ambienti (ed alla distanza da sorgenti) ed al tempo di riverberazione?

7) ***Origine del rumore***

Nel caso, tipico degli impianti di condizionamento, in cui non è possibile discernere le parti di rumore generate all'esterno dell'ambiente (p.es.: i ventilatori delle macchine) da quelle generate all'interno (p.es.: il rumore autogenerato dai diffusori dell'aria in ambiente oppure dai canali), come dev'essere interpretata la frase dell'allegato A che si riferisce al rumore prodotto dagli impianti tecnologici: "Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina"?

8) ***Rumore generato all'interno degli ambienti***

Nel caso di rumore con tutta sicurezza generato all'interno degli ambienti (p.es. fan coils di impianto di condizionamento, scarichi di sanitari ecc), si

deve ritenere che non siano posti limiti al rumore prodotto all'interno degli ambienti stessi?

Da ultimo si suggerisce che siano formulati alcuni esempi atti a chiarire senza dubbi interpretativi la tematica".

CONSIDERATO

Le Sezioni, in relazione ai quesiti interpretativi formulati dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Como, integralmente riportati nelle Premesse, e con riferimento all'intera problematica della determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei limiti di rumorosità degli impianti, evidenziano preliminarmente quanto segue.

Il D.P.C.M. 5/12/1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", pur facendo esplicito riferimento soltanto ai requisiti acustici passivi degli edifici, in effetti prende in considerazione anche le sorgenti sonore poste all'interno dei fabbricati; infatti i requisiti introdotti dal D.P.C.M. stesso riguardano anche parametri relativi alla rumorosità degli impianti tecnologici a funzionamento continuo e discontinuo, quali il livello massimo di pressione sonora ponderata "Lasmax" ed il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "LAeq".

Riguardo a tali parametri, le Sezioni osservano che il D.P.C.M., nella stessa formulazione del testo, presenta alcune imprecisioni e contraddizioni, di seguito evidenziate, che ne rendono effettivamente difficile l'interpretazione e la conseguente applicazione.

Si evidenzia, ad esempio, che nell'Allegato A al D.P.C.M. citato, per i servizi a funzionamento continuo, vengono prescritti limiti di rumorosità che risultano in parte diversi rispetto a quelli prescritti nella Tabella B per gli stessi

cl

servizi. Inoltre non è chiaro il grado di cogenza dello stesso allegato B, che dovrebbe riportare soltanto definizioni e metodi di calcolo, e non ulteriori valori; in tale allegato compare altresì un parametro di misura non usuale (Lamax, anziché L_{Aq} max) che potrebbe costituire un errore materiale del testo.

Oltre a ciò, le prescrizioni del D.P.C.M. risultano scarsamente applicabili proprio rispetto al rumore prodotto dagli impianti, in particolare di riscaldamento e condizionamento dell'aria. Infatti il decreto prevede che *"le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato"*, ma allo stesso tempo *"tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina"*. Di conseguenza, a rigore di termini, dovrebbero essere escluse dalle misurazioni non soltanto le centrali termiche, frigorifere, ecc. ma anche i locali nei quali sono installate unità termoventilanti, nonché quelle nei quali sono inseriti canali e tubazioni degli impianti stessi.

In relazione a quanto osservato, le Sezioni ritengono che sarebbe decisamente auspicabile una modifica legislativa del suddetto D.P.C.M. finalizzata a fornire elementi di maggiore chiarezza riguardo alle modalità di misurazione e verifica dei suddetti parametri di rumorosità, ad eliminare le contraddizioni presenti nel testo, nonché a rivedere alcuni limiti massimi di rumorosità che indubbiamente risultano molto bassi e quindi, allo stato attuale, difficilmente ottenibili.

Ciò rilevato in linea generale, riguardo agli specifici quesiti posti dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Como, le Sezioni rilevano quanto segue.

1. LIMITI DI RIFERIMENTO

Con il primo quesito viene richiesto se, per gli impianti tecnologici, siano da prendere in considerazione i limiti di rumorosità riportati nell'Allegato A al

cl

D.P.C.M. 5/12/1997 oppure quelli indicati nella Tabella B del D.P.C.M. stesso.

Al riguardo le Sezioni rilevano che, secondo quanto esplicitamente indicato all'art. 3 del D.P.C.M. stesso, *"i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e della sorgenti sonore interne sono riportati in Tabella B"*; quest'ultima a sua volta risulta articolata in base alle categorie degli edifici riportate nella Tabella A. Di conseguenza, ad avviso delle Sezioni, per tutti gli edifici che ricadono nelle categorie di cui alla Tabella A, o siano assimilabili ad essi, si applicano i valori limite indicati nella Tabella B. Per quanto riguarda l'allegato A, come già accennato, si rileva che esso, secondo la ratio della norma, dovrebbe contenere essenzialmente definizioni e metodi di calcolo, non ulteriori parametri di misura, né valori di limite di rumorosità; pertanto si ritiene che quanto riportato nell'ultimo paragrafo "Rumore prodotto dagli impianti tecnologici" si ritiene non possa essere applicato, sia perché contraddittorio sia perché reca un errore materiale.

2. SCELTA DELL'AMBIENTE DI MISURA

Il quesito formulato riguarda la scelta dell'ambiente in cui effettuare le misurazioni, in particolare riguardo alla presenza nello stesso delle sorgenti di rumore di origine impiantistica.

In merito, le Sezioni sono dell'avviso che il livello sonoro da valutare sia quello prodotto esclusivamente dalle sorgenti impiantistiche.

Per gli impianti di climatizzazione e ventilazione il livello sonoro può essere valutato utilizzando come riferimento quanto indicato nella Norma UNI 8199/98 *"Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione"* par. 5 *"Determinazione del livello di rumore d'impianto"* e par. 6 *"Correzione del livello di rumore d'impianto"*.

3. SOMMA DEGLI EFFETTI DI PIU' IMPIANTI

La problematica posta dal quesito riguarda, in presenza di più impianti con funzionamento contemporaneo, la modalità di determinazione del livello sonoro, con riferimento a ciascuna sorgente singolarmente considerata o alla somma di più sorgenti.

In merito le Sezioni ritengono che debba essere considerata la somma delle sorgenti, quando si tratta di rumore continuo.

4. RUMORE IN ASSENZA DEGLI IMPIANTI

Il quesito riguarda la determinazione del livello sonoro in assenza di sorgenti impiantistiche.

Per tale aspetto, non disciplinato dal D.P.C.M. 5/12/97, si può fare utile riferimento alla Norma UNI 8199/98 citata ed in particolare ai paragrafi 5 e 6.

5. PRESENZA DI COMPONENTI TONALI

Questa problematica è stata affrontata, oltre che nella citata Norma UNI, nel successivo D.M. 16/3/1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*, pubblicato sulla G.U. 1/4/1968 n. 76, ed in particolare nell'Allegato B *"Norme tecniche per l'esecuzione delle misure"*, per quanto applicabile. Quanto riportato in tale decreto coincide, peraltro, con quanto indicato nella Norma UNI 8199/98, già citata.

6. POSTAZIONE DI MISURA

Per gli aspetti oggetto del quesito, poiché tale tematica non è affrontata nel D.P.C.M., si può fare riferimento al citato D.M. 16/3/1998 - Allegato B - ovvero alla stessa Norma UNI 8199/98, paragrafi 4.3.3 e 6.

7. ORIGINE DEL RUMORE

Per i casi in questione, in coerenza con la ratio delle disposizioni del D.P.C.M. 5/12/1997, che è quella di ridurre l'esposizione umana al rumore, si ritiene che

cl

quest'ultimo debba essere misurato anche in ambienti dove ci sono sorgenti di rumore (ad esempio fan coils, diffusori d'aria, ecc.).

8. RUMORE GENERATO ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI

La risposta al quesito è analoga a quella precedente; di conseguenza, si ritiene ovvio che debbano valere gli stessi limiti di rumorosità.

Tutto ciò premesso, nei suesposti "considerato"

E' IL PARERE

delle Sezioni reso all'unanimità.

PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO
Dott. Ing. Bruno SARTORO

cl

Ministero dell'Ambiente
SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO E LE INDUSTRIE A RISCHIO

Roma, - 9 MAR. 1999

Al Ministero dell'Ambiente
Ufficio Legislativo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

p.c. Comune di Genova
Direzione Ambiente e Qualità Urbana - Sett. Tutela Ambiente
Via Archimede,30/A
16142 Genova

p.c.

COMUNE DI GENOVA PROTOCOLLO 31 MAR. 1999 29817

COMUNE DI GENOVA SERVIZIO TUTELA AMBIENTE 1 APR. 1999 Prot. N. 6717

26 MAR 1999

Oggetto: Richiesta parere in merito applicabilità del D.P.C.M. 05.12.97 recante "Determinazione dei requisiti passivi degli edifici".

In riferimento alle due precedenti richieste inviate a codesto Ufficio a mezzo fax nei gg. 17.12.98 e 25.01.99, stante le richieste di chiarimenti che pervengono a questo Servizio da parte di cittadini ed Enti pubblici in merito all'interpretazione del decreto in oggetto, questo Servizio ritiene applicabile la norma in argomento come segue:

- sono soggetti al totale rispetto del decreto tutti gli edifici per i quali debba essere rilasciata una concessione edilizia e/o siano soggetti agli adempimenti di cui all'art. 8 della L. 447/95;
- sono soggetti al rispetto dei limiti specifici tutti i nuovi impianti tecnologici, siano essi installati ex novo che in sostituzione ad altri già esistenti;
- non sono soggetti all'adeguamento delle caratteristiche passive delle pareti e dei solai gli edifici che non siano oggetto di totale ristrutturazione, in particolare l'accertato superamento dei limiti degli impianti tecnologici dovrà essere risolto con un intervento sull'impianto ma senza adeguare le caratteristiche passive delle pareti già esistenti;
- un impianto di condizionamento o riscaldamento autonomo deve essere considerato come impianto tecnologico dell'edificio alla stregua di un impianto centralizzato, altrimenti verrebbe inficiata la validità costruttiva tecnologica di quest'ultimo se un'analoga condizione non fosse posta anche per impianti tecnologici aggiunti successivamente all'edificio ed asserviti soltanto ad una parte di esso;

il valore di L_{Aeq} indicato in 25 dB(A) alla voce: "rumore prodotto dagli impianti tecnologici" dell'allegato A, viene poi indicato in maniera differenziata ai "requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici" della tabella B. Trattasi questo di mero *lapsus calami* di cui, più volte, è stata richiesta a codesto Ufficio una errata corrige da ufficializzare sulla G.U.;

- nella tipologia "impianti tecnologici condominiali" non paiono potersi ricomprendere le categorie delle serrande, cancelli, porte basculanti e comunque tutti quei sistemi utilizzati a chiusura di aree o locali carrabili. Ad avviso di questo Servizio, tali dispositivi debbono essere regolamentati da norme di Polizia municipale.

Al fine di poter emanare urgenti specifiche disposizioni in merito alle problematiche sopra rappresentate, si prega codesto Ufficio di voler esprimere un parere in merito.

Il Direttore Generale
Dr. Corrado Clini

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali
U.prot DVA – 2010 – 0020117 del 13/08/2010

Ing. Giorgio Campolongo
Via Porpora, 14
20131 Milano

Pratica n. .....
Rif. Mittente .....

OGGETTO: chiarimenti in merito al D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

In riferimento alla sua richiesta di chiarimenti, ns. prot. 16366 del 30/06/2010, circa il D.P.C.M. 5/12/97 si espongono di seguito le risposte ai singoli quesiti sottoposti allo Scrivente Ministero:

1. Il D.P.C.M. 5/12/1997 trova sempre applicazione sino alla sua esplicita abrogazione, modifica o sostituzione.
2. I valori esposti nel D.P.C.M. rappresentano valori di riferimento e per questo motivo è opportuno che le P.A., a livello locale, valutato il contesto ambientale proprio, provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi; da ciò discende che i Comuni, nei propri regolamenti edilizi sono tenuti a recepire o quantomeno menzionare il decreto.
   Qualora il regolamento edilizio o di igiene non richiami espressamente il D.P.C.M. 5/12/97, il richiamo allo stesso si intende effettuato in via implicita, considerata anche la prevalenza della legislazione nazionale, dalla quale trae origine il suddetto D.P.C.M., su quella regionale e il limite delle norme secondarie, quali i regolamenti provinciali e comunali, costituito dall'impossibilità di contrastare norme statali.
   Pertanto, il D.P.C.M. trova applicazione anche in mancanza di indicazioni da parte delle Amministrazioni locali.
3. L'Amministrazione preposta al rilascio del certificato di agibilità, secondo quanto disposto dall'art. 25 del Testo Unico dell'Edilizia è il Comune, che rilascia lo stesso laddove prenda atto della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
   Pertanto il D.P.C.M. 5/12/1997, determinando i requisiti acustici passivi degli edifici, promuove una riduzione dell'esposizione umana al rumore incidendo quindi sulla salubrità del luogo di vita.
   Lo Scrivente, perciò, ritiene che anche i requisiti acustici degli edifici debbano rientrare tra quelli necessari ai fini del conseguimento del certificato di agibilità, fermo restando

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 0657223001 / fax 0657223040 -

che non è competenza del Ministero dell'Ambiente determinare le condizioni necessarie al rilascio del certificato.

4. L'art. 15 della Legge Comunitaria 2009 non comporta la disapplicazione del D.P.C.M., ma ne sospende l'applicazione nei rapporti tra privati, fermo restando l'applicazione nei rapporti pubblicistici.

5. Ai sensi dell'art. 2 del DPCM 5/12/1997, le grandezze cui far riferimento nella determinazione del limite di rumorosità prodotta dagli impianti a funzionamento continuo o discontinuo sono definite nell' ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del Decreto.
   Come stabilito nel suindicato Allegato, per gli impianti a funzionamento continuo il limite previsto è pari a 25 dB (A) LAeq.

6. Si ritiene che i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 non si applicano ai locali adiacenti appartenenti alla stessa unità immobiliare in quanto le disposizioni dello stesso si intendendono riferite a unità immobiliari differenti.

IL DIRIGENTE AD INTERIM della ex Div. V – IAER
Ex Direzione per la Salvaguardia Ambientale
(Ing. Carlo Riggio)

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 0657223001 / fax 0657223042 – e-mail: dsa@minambiente.it